

## CX.

## TORNATA DEL 27 MARZO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge d'iniziativa parlamentare, 1° Aggregazione della borgata Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata; 2° Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra; 3° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno — Notizie sulla salute del generale Cialdini — Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, di un Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, e di un Commissario all'Amministrazione dell'asse ecclesiastico di Roma — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: a) Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; b) Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore; c) Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali — Presentazione di due progetti di legge 1° Autorizzazione della vendita dell'ex Convento di S. Domenico al comune di Faenza; 2° Cessione al municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette — Prendono la parola i Senatore Miraglia e Finali, Relatore, e il Ministro delle Finanze — Approvazione del progetto — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1° sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi; 2° Aggiunte e modificazioni all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria; 3° Convenzione per la concessione alle strade ferrate Sarde della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci; 4° Convenzioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle-Salveti; Tuoro-Chiusi; quest'ultimo dichiarato d'urgenza sopra proposta del Senatore Pecile; 5° Aggregazione dei Comuni che costituiscono il mandamento di Montechiaro, al distretto notarile di Brescia; 6° Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro; 7° Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'ufficio delle ipoteche di Messina; 8° Ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze; 9° Autorizzazione di spese pel pagamento dei lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie nello spedale di Sant'Orsola in Bologna; 10° Abolizione del contributo che sotto il nome di raticci pagano alcuni Comuni delle province napoletane pel mantenimento dei Licei ginnasiali e convitti nazionali; 11° Estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della marina, dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878 — Presentazione di un decreto reale per ritirare un progetto di legge intorno al trasporto dei vivai di viti americane dall'Isola di Montecristo a quella di Pianosa, e per la importazione di magliuoli e barbatelle di viti stesse in altri punti del territorio nazionale — L'interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze circa l'organizzazione degli uffici tecnici di finanza, istituiti col R. decreto 6 marzo 1881, è rinviata alla seduta di domani — Estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede*

*relative alla nomina dei tre Commissari mancanti — Discussione del progetto di legge sulla facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Approvazione dei due primi articoli — Sull'art. 3 prendono la parola i Senatori Vitelleschi e Corsi, Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 3 ultimo del progetto — votazione a scrutinio-segreto delle due leggi dianzi discusse — Approvazione senza discussione del progetto di legge sull'abolizione di alcuni diritti d'uso nelle province di Vicenza, Belluno e Udine, denominati di erbatico e pascolo — Risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina dei Commissari mancanti e dei due progetti di legge — Ordine del giorno per la tornata di domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia e Culti e di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, della Marina, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

#### Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il rettore del Convitto Nazionale Marco Foscarini in Venezia, della *Relazione del convittore Vittorio Cian, intorno al viaggio fatto alla Mostra Nazionale di Milano dagli alunni più meritevoli di quel Convitto.*

I rettori delle Regie Università degli studi di Pavia, Pisa e Parma, degli *Annuari di quelle Università per il corrente anno accademico;*

I prefetti delle province di Pisa, Bologna, Avellino, Udine e Bari, degli *Atti di que' Consigli provinciali riferibili alle sessioni degli anni 1880-81;*

La presidenza del Comitato centrale del Consorzio nazionale, del *Bollettino Ufficiale contenente i rendiconti dell'azienda del patrimonio di quell'istituzione;*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del *Fascicolo delle notizie sugli scavi di antichità relativo al mese di novembre 1881;*

Il contrammiraglio Luigi Fincati, di un suo lavoro dal titolo *Le triremi;*

Il prof. Giuseppe Albini, di un suo opuscolo sull'*Istruzione superiore e sull'ordinamento degli studi di medicina e chirurgia;*

Il signor Luigi Cosenz, già segretario del IX Congresso ginnastico in Napoli, di una sua *Relazione sul Congresso stesso;*

Il signor Arturo Maestri, di un suo opuscolo intitolato: *L'articolo 340 del Codice civile;*

L'avv. Giovanni Sani, di un suo *Commento alla nuova legge elettorale politica del Regno;*

Il deputato Vincenzo Cordova, di un suo scritto intitolato: *Delle famiglie nobili tuttora non estinte e delle città e terre che presero parte al Vespro siciliano;*

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla marina mercantile, del volume 2° degli *Atti di quella Commissione;*

Il signor Enrico Vacca-Odone, aiutante ingegnere nell'Ufficio tecnico della provincia di Cagliari, di un suo lavoro intitolato: *Itinerario generale dell'isola di Sardegna e di un analogo atlante;*

Il Ministro della Guerra, della *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1860 e sulle vicende del R. esercito dal 1° ottobre 1840 al 30 settembre 1881;*

Il Senatore Camozzi-Vertova, presidente dell'Ateneo di Bergamo, di un volume contenente *Memorie e documenti sulla vita del cardinale Angelo Mai;*

Il colonnello G. Cecconi, di un suo opuscolo intitolato: *Il comando supremo delle forze militari nei grandi Stati moderni.*

Il Senatore, Segretario, VERGA legge il seguente sunto di petizioni:

N. 61. La Camera di commercio ed arti di Cremona fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge sull'Amministrazione provinciale e comunale, venga incluso il divieto ai Comuni d'imporre tassa daziaria sul carbon fossile.

62. La Deputazione provinciale di Avellino

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge per l'abolizione del contributo (ratizzi) sia esteso l'esoneramento da quel contributo anche alla Provincia stessa di Avellino.

63. Il presidente dell'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale nelle elezioni politiche, a nome dell'Associazione stessa, esprime il voto che il Senato voglia applicare con maggior larghezza ed equità il metodo della rappresentanza proporzionale, aumentando il numero dei collegi a voto limitato, ed estendendoli a tutte quelle Provincie dove sia possibile il farlo.

64. Il sindaco del Comune di Domagge di Cadore fa istanza al Senato per la sollecita approvazione del progetto di legge concernente l'abolizione di alcuni diritti di uso nelle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo.

65. Il cav. Carlo Tealdi, già capo dell'Ufficio di stenografia, presenta una petizione in ordine a provvedimenti concernenti il servizio stenografico presso il Senato.

66. Il sindaco del Municipio di Mira per ottenere un risarcimento della grave spesa incontrata da quel Comune per la sistemazione della strada Miranese.

Chiedono congedo i seguenti signori Senatori, cioè: i Senatori Borgatti e Giuli di 15 giorni per motivi di salute; i Senatori Finocchietti, Di Brocchetti, Amari e Galeotti, di 15 giorni per motivi di famiglia; il Senatore Riboldi di 15 giorni per motivi di famiglia e di ufficio pubblico; i Senatori Alfieri, Ponzi, Mauri e Ghivizzani di giorni 8 ed il Senatore Mammiani di giorni 5 per motivi di salute.

Il congedo viene accordato.

#### Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ho ricevuto dal Presidente della Camera i seguenti messaggi.

« Roma, 23 marzo 1882.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine indicato, d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di questo giorno, con preghiera di volerlo

sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei Deputati  
« D. FARINI ».

Il disegno di legge reca il titolo: « Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata ».

Con altro messaggio in data 24 marzo S. E. il Presidente della Camera presenta due altri progetti di legge d'iniziativa della medesima così intitolati:

« Provvedimenti relativi all'associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra ».

« Aggregazione del Comune di Bargagli al mandamento di Staglieno ».

Questi tre progetti d'iniziativa della Camera dei Deputati saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Mi pregio di comunicare al Senato che nell'intervallo delle nostre sedute ho chiesto al signor Console Generale a Nizza, commendatore Cerruti, precise notizie intorno al malore che molestava S. E. il Senatore Cialdini, Duca di Gaeta.

I dispacci del signor Console vennero di giorno in giorno accennando al progressivo miglioramento della salute dell'illustre nostro Collega.

L'ultimo che ho ricevuto questa stessa mattina, è anche più confortante, e così concepito: « Miglioramento più accentuato Generale Cialdini.

« CERRUTI ».

Ora dobbiamo procedere alle votazioni di ballottaggio indicate nell'ordine del giorno, cioè:

« Votazioni di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti, di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il Culto, e di un Commissario all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma, per l'anno 1882 ».

Ricordo però ai signori Senatori che nell'ultima seduta furono votati per alzata e seduta i seguenti progetti di legge:

a) Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881;

b) Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore;

c) Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali.

Quindi i signori Senatori sono pregati, di mano in mano che si sentono chiamare nell'appello nominale, di venire al banco della Presidenza e di deporre tanto le schede relative alle votazioni di ballottaggio per la nomina dei Commissari, quanto per la votazione dei tre progetti di legge testè indicati.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, fa l'appello nominale.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzazione della « Vendita dell'ex convento di S. Domenico al Comune di Faenza ».

Ho inoltre l'onore di presentare, di concerto col Ministro dell'Interno, un altro progetto di legge riguardante la « Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

#### Discussione del progetto di legge N. 175.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno abbiamo la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette » del quale si darà lettura.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale di prendere il loro posto al banco della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, si procederà alla discussione parziale degli articoli.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Quando nel 1869 si discusse in Senato il progetto di legge presentato dal Governo per la riscossione delle imposte dirette, si menò molto scalpore pensando che non avrebbe fatto buona prova per la diversità dei sistemi inveterati nei diversi Stati della Penisola. L'esperienza però di dieci anni ha dimostrato che la legge 7 aprile 1871 ha prodotto benefici effetti per la riscossione delle imposte dirette, e sebbene molte controversie si sieno sollevate davanti i Tribunali, la giurisprudenza ha dato tale indirizzo per la retta applicazione della legge medesima, che non occorre l'intervento del potere legislativo per la interpretazione autentica di svariate disposizioni. E se non fosse stata la necessità di stabilire per legge il consorzio obbligatorio dei Comuni, ora che è prossimo a scadere il secondo quinquennio delle esattorie, l'onorevole Ministro delle Finanze non avrebbe presentato il progetto di legge in discussione.

Ciò non pertanto l'onorevole Ministro ha creduto di doversi portare modificazioni ad alcuni articoli della legge in vigore per meglio provvedere all'interesse della cosa pubblica e dei contribuenti, e nella Camera elettiva si è proposta ed adottata la modificazione a qualche altro articolo di legge non compreso nel progetto ministeriale.

Il Senato è anche nel suo diritto di emendare gli articoli adottati dalla Camera elettiva, e di proporre modificazioni ad altri articoli della legge medesima, ma mi duole che per la strettezza del tempo noi dobbiamo approvare il progetto di legge tal quale è stato proposto, per la ragione che il Governo deve immediatamente provvedere ai consorzi per potersi in tempo utile divenire ai nuovi contratti di esattoria. Convengo che l'onorevole Ministro non ha mancato di riguardi verso il Senato, avendo presentato sin dal primo luglio 1881 il progetto di legge alla Camera elettiva, e che per circostanze imprevedute la presentazione dello stesso progetto al Senato ha avuto luogo con ritardo; ma fo voti che non si rinnovino si-

mili inconvenienti deplorati per lo passato da uomini autorevoli di questo alto Consesso, per non vedere scemata l'autorità del Senato.

Nella impossibilità di proporre emendamenti ed aggiunte, io mi limito ad indirizzare talune raccomandazioni all'onorevole Ministro delle Finanze, tanto maggiormente che l'onorevole Senatore Finali, relatore della Commissione, ha accennato nella sua accurata relazione ad altre raccomandazioni meritevoli di ogni considerazione.

La prima di queste raccomandazioni è rivolta all'onorevole Ministro per presentare al più presto possibile un progetto di legge per l'unificazione della legislazione sulla riscossione dei redditi patrimoniali dello Stato, dei Comuni e di altri enti morali legalmente esistenti. Egli non avea trascurato la risoluzione di un problema sì arduo nella presentazione di questo progetto di legge nella Camera elettiva con un articolo che estendeva ai redditi patrimoniali il privilegio finale contemplato nella legge del registro e bollo. Ma ben a ragione la Camera elettiva ha eliminato il proposto articolo, non essendo consentaneo ai buoni principî di ragione pubblica e privata d'innestare ad una legge di riscossione d'imposte le norme per la riscossione dei redditi patrimoniali.

Quando reggeva il Ministero delle Finanze l'onorevole Minghetti, si ebbe cura di elaborare un progetto di legge speciale per la riscossione dei redditi patrimoniali dello Stato, dei Comuni e di altri enti morali; progetto che fu a me comunicato per le mie osservazioni trasmesse al Ministero. Sin d'allora si prevede che non era facil cosa risolvere questo problema, ed io richiamai l'attenzione del Governo per presentare concrete proposte per la pronta esecuzione dei giudicati, senza turbare il regolare andamento dei servizi amministrativi. Ogni Governo civile deve rispettare i giudicati, e quando le amministrazioni dello Stato sono condannate al pagamento di somme determinate, i mezzi devono essere pronti per potersi eseguire i pagamenti. Ogni giorno si disputa se per non essere iscritta nei bilanci una partita di debito, si possa eseguire un giudicato immediatamente, o attendere un nuovo esercizio con la iscrizione in bilancio della partita dovuta. Un provvedimento legislativo è indispensabile per porre termine a tanti dispiace-

voli contestazioni; e son sicuro che l'onorevole Ministro delle Finanze nel presentare al più presto un progetto di legge per la riscossione dei redditi patrimoniali, vi comprenderà una disposizione in ordine alla esecuzione dei giudicati contro le pubbliche amministrazioni.

Un'altra raccomandazione io fo all'onorevole signor Ministro ed è quella di prendere in accurato esame, nella compilazione del regolamento, il modo come devenire al giudizio della bontà delle cauzioni degli esattori comunali. La legge attuale ha sottratto all'autorità giudiziaria la cognizione della idoneità della cauzione e l'ha demandata al prefetto, sentita la Deputazione provinciale. Si sa che i prefetti distratti da svariate e gravi occupazioni devono affidare ad altri la disamina dei titoli che si presentano in giustificazione della idoneità della cauzione in beni immobili; e si sono verificati deplorabili inconvenienti a discapito della finanza. Cosa incredibile, ma vera; si riconobbe e si dichiarò idonea pel valore di lire novantamila una cauzione sopra immobili che valevano appena lire trecento. Potrei moltiplicare altri esempî che sono a conoscenza mia e dell'onorevole Ministro delle Finanze. Da ciò la necessità di fare esaminare i documenti dall'avvocatura generale erariale, prima che il prefetto emani il decreto d'idoneità della cauzione. L'egregio comm. Mantellini, avvocato generale erariale, coadiuvato da'suoi valorosi sostituti, i quali prestano importanti servigi allo Stato per la difesa del pubblico erario, sono in grado di coadiuvare i prefetti nell'adempimento di un ufficio sì delicato.

Una terza raccomandazione spero che sarà accolta dal signor Ministro. Bene spesso avviene che si elevano conflitti di attribuzioni nelle controversie sulla riscossione delle imposte dirette; ed il Ministero delle Finanze, facendosi rappresentare dall'avvocatura erariale per sostenere i conflitti, è condannato alle spese del giudizio. Desidererei perciò che prima di proporsi dai prefetti conflitti, che non hanno fondamento di ragione, l'avvocatura erariale fosse consultata per la dignità del Governo e per lo interesse della finanza. I conflitti avventati paralizzano il regolare corso dell'amministrazione della giustizia.

L'ultima raccomandazione è quella di doversi dare provvedimenti efficaci per non vedere an-

gariati da esattori o commessi avidi i poveri contribuenti. Non rare volte avviene che i ruoli consegnati ai contribuenti pel pagamento delle rate d'imposta non corrispondono alle matrici originali, a discapito dei contribuenti ed a vergognoso profitto degli esattori. Un egregio funzionario di finanze si avvide una volta di questo vergognoso mercato, ed essendo ricorso a mezzi repressivi ricevè colpi di pugnale. Potrei moltiplicare gli esempî, ma qui mi fermo, confidando nel senno dell'onorev. Ministro.

Potrei aggiungere altre raccomandazioni, ma me ne dispenso per la ristrettezza del tempo. Do il mio voto favorevole al progetto di legge; e mi giova sperare che l'onorevole Ministro, non isdegnando le mie raccomandazioni, provvederà col regolamento a quanto ho avuto l'onore di rassegnare al Senato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io debbo ringraziare, anzitutto, l'onorevole Senatore Miraglia, dell'autorevole appoggio che dà a questo disegno di legge; e nel tempo stesso dichiaro che non solo apprezzo le osservazioni che egli ha fatto, ma procurerò di farne tesoro nella compilazione del regolamento per l'applicazione della legge.

La prima osservazione, o credo piuttosto raccomandazione, dell'onorevole preopinante, riguarda la più sollecita possibile unificazione dei vari procedimenti che ancora restano in Italia circa la riscossione delle rendite patrimoniali, e delle imposte locali.

A questo proposito l'onorevole Miraglia ben sa, anzi egli stesso l'ha rammentato, come il Ministero aveva proposto un articolo diretto appunto allo scopo di unificare questi vari e diversi procedimenti; ed avrà potuto rilevare dagli atti e dalla discussione parlamentare nella Camera dei Deputati, per quali motivi, non di merito, ma di opportunità, si fosse rinviata la soluzione di questo grave problema ad una legge speciale.

Ora, io non ho difficoltà di confermare qui quello che fu dichiarato e promesso alla Camera elettiva; cioè, che si procurerà dal Ministero di presentare, nel più breve tempo possibile, un progetto di legge speciale per questa tanto desiderata ed attesa unificazione; ed è ben inteso che questo progetto dev'essere compilato d'ac-

cordo tra i Ministeri delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia; poichè concerne non solamente la riscossione di alcune rendite demaniali, ma ancora le riscossioni d'interesse dei Comuni, delle Opere pie e del Fondo pel culto.

L'onorevole Miraglia ha parlato anche di alcuni inconvenienti che si sono verificati circa l'idoneità delle cauzioni degli esattori; e sta in fatto, che delle questioni a questo riguardo sono sorte; parecchie esattorie sono decadute per insufficienza di cauzioni; e la mancanza o la insufficienza delle cauzioni degli esattori hanno pur dato luogo talvolta a pretese da parte de' ricevitori provinciali.

Ora, l'idoneità delle cauzioni degli esattori, è giudicata dai Consigli comunali sotto la vigilanza de' Prefetti, imperocchè la finanza non ha rapporti diretti cogli esattori. Non è così per le cauzioni dei ricevitori provinciali; queste sono approvate dal Ministro delle Finanze, il quale non manca di sentire il voto dell'Avvocatura generale erariale, e di esaminare i documenti necessari a provare e la capienza e la libertà dei fondi sottoposti ad ipoteca.

Quindi per ciò che riguarda le cauzioni dei ricevitori provinciali, io credo che non vi sia nulla da fare, essendo il procedimento che si segue il più cauto ed il più corretto; e non vi è stato nessun caso, ch'io sappia, d'insufficienza di cauzione data da un ricevitore provinciale. Qualcosa si desidera per un più accurato esame delle cauzioni degli esattori comunali che, come ho detto, è di competenza dei Consigli comunali.

Inconvenienti se ne sono verificati, ma perchè possano essere minori in avvenire non si ometterà di vedere se e quali ulteriori disposizioni sia possibile introdurre nel regolamento.

Quanto poi alla determinazione dei limiti della competenza dei Prefetti e del potere giudiziario, l'amministrazione non può che stare alla legge. Qualora sorga controversia, decide la suprema Corte di cassazione di Roma, ed in tutti i casi, quando l'amministrazione è interpellata per l'indirizzo da seguire, non provvede senza aver prima sottoposto il dubbio al Consiglio di Stato, di cui d'ordinario segue il parere.

Un'ultima raccomandazione fece l'on. Senatore Miraglia in ordine ai commessi. E anche a questo proposito debbo dire che l'amministrazione delle finanze è continuamente in rapporto



coi Prefetti perchè vigilino, e impediscano che i commessi abusino della fiducia pubblica sia a danno dei contribuenti, sia a danno dell'erario.

E in qualche caso il Ministero, non contentandosi della vigilanza dei Prefetti, ha incaricato gl'intendenti delle finanze d'inviare ispettori sul luogo per verificare gli abusi che erano denunziati a carico dei commessi delle esattorie.

Fatte queste dichiarazioni in risposta all'onorevole Senatore Miraglia, che di nuovo ringrazio del suo appoggio alla presente proposta di legge, mi corre il debito di dire qualche breve parola intorno alle raccomandazioni fatte dalla Commissione permanente di Finanza per mezzo del suo egregio Relatore.

Io debbo fare qualche riserva sopra alcuni degli apprezzamenti e delle osservazioni, di ordine generale, che l'onorevole mio amico il Senatore Finali ha espresso nella sua elaborata Relazione.

Per esempio: non potrei convenire con lui che talvolta la costituzione dei consorzi può contribuire allo scopo contrario a quello che noi vogliamo, cioè ad allontanare la concorrenza. Io credo invece, e l'esperienza conferma che gli esattori, i quali possono disporre di un discreto capitale concorrono raramente alle piccole esattorie, le quali poi restano in balia a persone di nessun credito, e di poca fortuna, che, non avendo i mezzi di anticipare l'imposta fondiaria per gli effetti del non scosso per riscosso, decadono con grandissima facilità e con danno dei Comuni e dello Stato.

Potrei rammentare dei casi pratici che ogni giorno si presentano di esattorie decadute, le quali si sono dovute riappaltare poi con un aggio che è arrivato fino al 20 0/0; il che non avviene per l'esattorie grosse. E, se è egli vero che qualche Comune del consorzio pagherebbe forse un aggio minore, se avesse un'esattoria a sè, non è men vero d'altra parte che è questo il modo per avviarci ad una certa perequazione degli aggi, essendo pur giusto che i più forti sorreggano e aiutino i più deboli.

D'altronde non si può temere che sieno offesi l'interesse e l'autonomia del comune quando il consorzio obbligatorio non può essere costituito dal Governo se non in certi determinati casi e con certe garanzie, e quando vi sia il parere favorevole del Consiglio provinciale. Nè

questa autonomia è minimamente offesa, anche perchè il Comune avrà sempre il suo collettore, e la sua contabilità distinta.

Eguale non potrei convenire in un altro apprezzamento che si legge nella Relazione della Commissione permanente di Finanza, cioè che sia duro il riconfermare il carattere assolutamente reale dell'imposta fondiaria, in modo che l'acquirente del fondo, o il proprietario nel quale si consolidi l'usufrutto abbia debito di pagare le imposte non soddisfatte dal precedente possessore.

Io credo che con questo modesto ma utile ed importante progetto di legge che discutiamo, non si arrechi nessuna alterazione in questa parte al concetto della legge del 1871. Anche secondo quella legge l'imposta fondiaria è reale, e si riscuote qualunque sia il possessore o proprietario del fondo; ciò secondo le regole del diritto romano, e anche del nostro Codice civile. Se noi proponiamo un articolo per chiarire dubbi sorti in proposito, e che la giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato, sia della Corte di cassazione ha sempre risoluto nel senso del nostro progetto di legge, pare che non facciamo nulla che possa aggravare il peso della imposta fondiaria, o renderla più dura alle popolazioni.

La Commissione di finanza ha fatto anche delle raccomandazioni. Queste saranno certamente tenute in pregio dal Ministero, anzi ad alcune di esse si è già anticipatamente soddisfatto.

Primieramente si raccomanda che si affretti la soluzione del problema delle quote minime, che con un addiettivo molto felice l'onorevole Relatore chiama *faticoso*: tale veramente è. Esso sta innanzi alla Camera dei Deputati, ed io spero che si troverà una soluzione equa che non comprometta le finanze locali e torni di sollievo vero e non effimero ai contribuenti.

Un'altra raccomandazione fu fatta in ordine alla tariffa. Qui la Commissione osserva che può parere esorbitante la facoltà che si concede al Governo di stabilire la tariffa per le spese di riscossione. Ma questa facoltà fu già altre volte conceduta.

E d'altronde è impossibile stabilire con una legge la tariffa delle spese di riscossione. Posso poi assicurare l'onorevole Relatore e il Senato che alcuni studi sono stati fatti per concepire.

ed attuare una tariffa, la quale raggiunga lo scopo di non sorpassare mai colle spese di riscossione l'ammontare delle quote minime d'imposta, e raggiunga altresì l'intento che l'esattore possa essere risarcito della perdita per le minime riscossioni col vantaggio che riceve dalle riscossioni di imposte di maggiore momento, ma non abbia però a fare nessun lucro di qualche rilievo.

Una savia raccomandazione è anche fatta dall'onorev. Relatore, cioè che si abbia bene a studiare se convenga passare l'Amministrazione dei beni che si devolvano pel pagamento delle imposte, dal Demanio all'Amministrazione delle imposte dirette.

Questo è un punto di servizio amministrativo interno, di molta importanza che sarà certo accuratamente studiato.

Finalmente ci si raccomanda di adottare il Bollettario-valori per la riscossione delle imposte. Io debbo qui dichiarare che il Bollettario-valori è stato una utile e molto pregevole invenzione di un distinto funzionario dell'Amministrazione delle finanze, il quale l'ha presentata anche all'Accademia dei Lincei.

Io non ho mancato di farlo applicare praticamente nella riscossione del dazio consumo, e nella città di Napoli è finora bene riuscito. Continuo a farne fare applicazione in altri rami di servizio pubblico; per esempio, nelle riscossioni del lotto, e desidero e intendo che si faccia l'esperimento anche per la riscossione delle imposte dirette; ma non posso dichiarare fino a qual punto potrò rendere precettivamente obbligatorio l'uso di questo bollettario per la riscossione delle imposte dirette, perchè temerei di stimolare troppo l'avidità degli esattori, i quali potrebbero prenderne pretesto a non ammissibili pretese.

Ad ogni modo, la raccomandazione fatta a questo proposito dalla Commissione di Finanza, era stata, si può dire, già soddisfatta dall'Amministrazione.

Fatte queste dichiarazioni e date queste sommarie risposte, io spero che il Senato vorrà coronare del suo favorevole suffragio questo progetto di legge, il quale è fondato sopra una ricca esperienza di più di 10 anni, è conforme ai voti del Consiglio di Stato, ai dettati della giurisprudenza, dei tribunali; ed ha lo scopo di garantire viemmeglio gl'interessi

dello erario senza nuocere a quello degli esattori, e di arrecare notevole vantaggio ai contribuenti.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Debbo cominciare dal ringraziare l'on. signor Ministro da parte della Commissione permanente di finanza dell'accoglienza che egli si è compiaciuto fare alla più parte delle raccomandazioni ch'essa gli ha rivolte; e ringraziarlo poi in nome mio personale per la cortesia e l'amorevolezza delle sue espressioni verso di me.

Le sue dichiarazioni, specialmente in quanto riguardano la formazione della tariffa, per le spese, il passaggio dei beni devoluti allo Stato, per non riescito esperimento dell'espropriazione, e il bollettario-valori, che potrebbe garantire i contribuenti dalle angherie e dalle frodi, debbono essere accolte con piena soddisfazione, perchè sarebbero un vero miglioramento nel nostro sistema di riscossione delle imposte.

Nell'argomento speciale della tariffa dei compensi dovuti agli esattori per le spese degli atti esecutivi, la Commissione veramente non ha detto una parola, la quale potesse essere interpretata come censura all'on. Ministro, d'aver usato troppo largamente della facoltà che gli diede il Parlamento.

Ha detto solamente, che la facoltà al Ministro di stabilire una tariffa, senza porre nè una norma nè un freno qualunque, era una delle più ampie facoltà che un Parlamento potesse dare ad un Ministro: siffatta prova di fiducia è al certo ben meritata dall'on. Magliani; ma non credo, che egli possa mettere in dubbio, che sia una delle più ampie facoltà che un Parlamento possa dare ad un'amministrazione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. È stata sempre data.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sì; ma non ispiaccia all'on. signor Ministro, che gli abbiamo fatta quella avvertenza, affinchè possa averla sempre presente nell'usare di questa sua facoltà. E poichè nelle sue dichiarazioni vi è questo concetto, che il carico a titolo di spesa per atti esecutivi non debba mai eccedere l'ammontare dell'imposta stessa, e che gli esattori nell'insieme dei diritti riscossi per gli atti esecutivi debbano trovare semplicemente un compenso delle spese fatte, e non fare illeciti



guadagni, il Senato deve essere tanto più tranquillo sulla facoltà che lascia al buon criterio ed alla equanimità del signor Ministro.

In quanto ai due punti, sui quali il signor Ministro ha dichiarato non essere perfettamente d'accordo colla Commissione, egli stesso intende, io credo, che sarebbero materia a lunga e profonda discussione, la quale ora non si può fare. Ma se è vero che in molti casi la costituzione dei consorzi possa tornare ad utile dei Comuni, mi pare sia difficile il poter negare *a priori*, che la costituzione obbligatoria di un consorzio possa riescire dannosa a questo od a quel Comune; e siccome il Comune che si rifiuta di unirsi in consorzio si fonda sul principio della propria autonomia, e siccome può esservi caso che si conculchi questa autonomia a suo danno, mi pare non sia cosa eccessiva raccomandare all'onor. signor Ministro di tener conto di questa situazione di cose, e di non imporre ai Comuni l'obbligatorietà del consorzio, se non nei casi che il vantaggio d'ogni Comune consorziato sia veramente evidente, ed in cui il rifiuto non dipenda da ragioni di vero interesse comunale, ma dipenda da intenti di favore, da gare, o da puntigli locali.

E poichè venni a questo particolare, mi permetta il signor Ministro di comunicargli un dispaccio che la Commissione permanente di Finanza ha ricevuto dal Sindaco del Comune di S. Stefano di Comelico, nell'interesse di alcuni Comuni dell'alta valle del Piave nel Cadore, i quali appunto credono che sarebbero molto danneggiati, quando non si rispettassero le esattorie autonome che essi vogliono costituire.

Siccome un dispaccio telegrafico non è un atto arrivato al Senato nella forma delle petizioni, non credo che il Senato possa deliberare su questo; ma l'onorevole Ministro permetterà tuttavia, che la Commissione di Finanza glielo comunichi, raccomandandolo alla sua considerazione.

Inquanto al carattere reale dell'imposta fondiaria, la Commissione non poteva pensare certamente di metterlo in forse. Ha notato però che la nuova disposizione, la quale si scrive nella nostra legge, vale a dire, che lo stabile in tutti i casi debba rispondere per l'imposta dovuta per l'anno in corso e per l'anno precedente, in qualche caso può veramente riescire gravosa tanto, da confinare colla ingiustizia.

Abbiamo il caso della successione, il caso della compra e vendita, che si prestano a conciliare quest'onere nel possessore nuovo dello stabile coi diritti suoi propri.

Nel caso della successione si può dire: vi è pervenuto per successione uno stabile, un po' diminuito di valore, perchè aveva un debito d'imposta, ma è pur sempre un beneficio; nel caso di compra e vendita si può dire: Eh! state attenti, verificate bene se c'è un debito d'imposta; e se questo c'è, diminuite d'altrettanto il prezzo. Ma nel caso di cessazione di usufrutto, in cui uno entra nel pieno godimento d'una proprietà, che già era sua, non sarà cosa, se non ingiusta almeno troppo dura, che questo nuovo possessore debba ricevere il suo diminuito di valore pel debito d'un'imposta, che non fu mai sua, e che era dovuta da chi non ebbe con lui alcun rapporto contrattuale, e che possedeva a titolo temporaneo lo stabile antecedentemente a lui?

Ma comunque sia, questi sono due punti assai gravi, i quali hanno motivato alcune considerazioni della Commissione di Finanza, che partono dal concetto generale, che sia ormai tempo, permettendolo la migliorata condizione finanziaria, di mirar sempre nel nostro sistema di riscossione delle imposte, a conciliare l'interesse del fisco colla giustizia e coll'equità.

La Commissione permanente di Finanza non ha fatto proposte: è ben contenta che l'onor. Ministro abbia benevolmente accolte quelle sue raccomandazioni ed avvertenze, le quali nell'esecuzione della legge e nella rinnovazione dei contratti quinquennali, possono aver facilmente una soddisfazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Dirò due sole parole perchè non voglio che il Senato rimanga sotto l'impressione che questa, che sta per votare, sia una legge fiscale che peggiori lo stato attuale delle cose.

Quanto ai consorzi io dichiaro ancora una volta che il Ministero non decreterà mai il consorzio obbligatorio se non quando sarà chiaramente provato l'interesse dei contribuenti, e dei Comuni. E la condizione che sia favorevole il parere del Consiglio provinciale è la più efficace garanzia.

Rammenti l'onorevole Finali che la facoltà

di firmare consorzi obbligatori era più larga nella precedente di quella che sia colla legge che oggi si propone.

Se poi questa facoltà non vi fosse in modo assoluto, e in nessun caso, io credo che sarebbe impossibile collocare bene le 8000 e più esattorie del regno.

Godo poi di riconoscere che l'onorevole Finali conviene con me che l'imposta fondiaria è un peso veramente reale; tale è per il Codice civile, tale è per la legge che stabilisce questa imposta, tale per la legge del 1871, tale pel progetto che stiamo discutendo. E se noi dichiariamo in modo più esplicito le conseguenze giuridiche di questo principio, lo facciamo unicamente per togliere la possibilità che si rinnovino dubbi che in passato si presentarono, e che tanto in via amministrativa dal Consiglio di Stato, quanto in via giudiziaria dalla Corte di cassazione di Roma, furono risolti in un senso pienamente conforme alla disposizione che ora proponiamo.

Dopo ciò non mi rimane altro ad aggiungere, salvo che ringraziare l'onorevole Finali, delle ultime parole specialmente, della sua relazione, colle quali dice: « Che sarebbe grave danno pel pubblico e per l'erario il non procedere all'approvazione sollecita di questo progetto di legge ».

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa. Ora si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI legge:

#### Art. 1.

Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82, delle leggi del 20 aprile 1871, N. 192, e 30 dicembre 1876, N. 3591, (serie 2<sup>a</sup>), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

« Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per Decreto Reale riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

« I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

« 10 febbraio;

« 10 aprile;

« 10 giugno;

« 10 agosto;

« 10 ottobre;

« 10 dicembre.

« Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale la imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso d'insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.

« L'esattore per la riscossione della imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta è dovuta, quand'anche la proprietà o il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con Decreto, da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

« Non presentandosi oblatori, nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente

all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, poi delle spese, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può essere mai deliberatario.

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'Esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della Esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

« Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppo- nenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

« Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

« Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

« Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito giusta una tabella da pubblicare dal Ministro delle Finanze col regolamento alla presente legge.

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al ri-

cevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati dall'articolo medesimo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo primo ora letto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'articolo primo accenna ed indica taluni articoli della legge i quali meritano una modificazione. Quindi mi pare che sia meglio leggere separatamente ciascuno di questi articoli per potervi presentare le opportune osservazioni.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore, questo progetto di legge consta di due soli articoli; è vero che il primo comprende vari capoversi, ma sono tutti capoversi di un articolo solo.

Senatore MIRAGLIA. È una enunciativa di articoli, disgiunti tra loro e che regolano cose di un ordine diverso.

PRESIDENTE. È stato letto due volte, ripeto, prima per la discussione generale e poi nella speciale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parmi che la citazione dell'art. 53 nel primo capoverso dell'art. 43 sia un errore di stampa; dovendosi invece citare l'art. 33.

Tale era la dizione dell'art. 43 della legge in vigore 21 aprile 1871; e se si pongono a riscontro gli articoli 33 e 53, si rileva a prima vista che la citazione deve essere quella dell'art. 33. La evidenza dell'errore di stampa mi dispensa da qualunque considerazione. Prego soltanto l'egregio Relatore della Commissione di fare questo confronto, dando uno sguardo all'art. 43 del testo della legge 21 aprile 1871.

Senatore FINALI, *Relatore*. Mi pare difficile sia l'art. 33 e non il 53; se non che la grande autorità dell'on. Senatore Miraglia, competentissimo in questa materia, m'impone.

L'art. 33 parla di esecuzione sui mobili; mi pare impossibile che si voglia riferire a quell'articolo, in questo art. 43, nel quale si parla di esecuzioni sopra gl'immobili; invece è l'articolo 53, citato in quest'articolo, che veramente parla di esecuzione sugli immobili.

Mi pare quindi che l'art. 53 sia quello al quale vuole alludere l'art. 43 della legge che stiamo discutendo.

Infatti quest'articolo dice così: « Mancando nel primo incanto... ».

Senatore MIRAGLIA. Questo non ha che fare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Come non ha che fare?

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore Miraglia di non interrompere il signor Relatore.

Senatore FINALI, *Relatore*. Mi pare sia necessario ch'io mi dilunghi alquanto per spiegarmi più chiaramente.

L'art. 43 al secondo paragrafo, dice:

« All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune, nel quale la imposta è dovuta, non si procede, se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53 ».

Nell'art. 53 si dice:

« Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno preferito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

« Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato per il secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della Pretura, ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore ».

Ora, siccome quest'art. 53 riguarda un modo di procedura nella esecuzione sui beni immobili parmi, ripeto, che possa essere convenientemente citato in questo art. 43, il quale parla appunto di esecuzione sui beni immobili.

L'art. 33 di cui parlava l'on. Miraglia discorre invece soltanto delle esecuzioni sui mobili.

E dice:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'Esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compreso anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Lo stesso art. 33 poi soggiunge:

« Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori

del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore ».

Ora, l'on. Miraglia è del parere che in quest'art. 43 dovesse essere citato, come fa il vigente articolo della legge del 1871, l'art. 33 e non il 53 per analogia colla materia dell'ubicazione, perchè si tratta d'immobili esistenti fuori del Comune. Ma siccome nell'articolo che stiamo discutendo si parla di esecuzione sugl'immobili, pare che l'articolo da citarsi debba essere il 33. Del resto la Commissione attende nuove spiegazioni dall'onor. Senatore Miraglia per vedere di chiarire il dubbio; e quindi esprimere il proprio avviso sulle osservazioni da lui fatte.

Senatore MIRAGLIA. Il procedimento tracciato dalla legge 21 aprile 1871 non si è inteso di modificare, altrimenti si sarebbero sconvolti da capo a fondo i principî che informano la procedura speciale. L'art. 43 adunque non si è inteso di modificare, essendo in armonia con l'art. 33 che è conservato. Evidente adunque è l'erronea citazione dell'art. 53. Non vorrei che si aprisse il varco a questioni per essersi erroneamente citato un articolo di legge.

Non altro ha voluto il Governo, che proporre un capoverso all'art. 23 per troncane le controversie ventilate nei tribunali e decise contro l'amministrazione delle finanze, nel caso in cui non era proprietario o possessore del fondo espropriato per debito d'imposta la persona iscritta nel ruolo. L'imposta colpisce il fondo indipendentemente dalla persona che ne è proprietario o possessore, e quindi bene a ragione la proposta è intesa a garantire la imposta, benchè la persona iscritta al ruolo non abbia il possesso o la proprietà del fondo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo che la citazione dell'art. 53 possa rimanere perchè veramente anche il capoverso dell'art. 53 della legge del 1871 ha un'analogia colla materia che si discute, ma non è men vero che sarebbe conveniente citare anche l'art. 33 che riguarda appunto il caso di esecuzione sopra immobili, che sieno fuori del territorio del Comune. Ciò posto, si può supplire riportando per intero nel regolamento il testo dell'art. 33, a cui non si è punto inteso di derogare. Quindi

può rimanere la citazione dell'art. 53, perchè si riferisce a un caso che ha analogia anche con la materia regolata dalla legge attuale. Nel regolamento poi si ripeterà per intero il testo dell'art. 33 di cui parlava l'on. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Anche la Commissione crede che l'art. 53, in quest'art. 43, non sia male a proposito citato; ma dietro le osservazioni dell'onorevole Miraglia intorno all'applicabilità dell'art. 33, il quale, benchè riguardi l'esecuzione sui mobili, può essere applicabile ad ogni caso, in cui bisogni procedere ad esecuzioni fuori del Comune, la Commissione stessa crede che la dichiarazione dell'onor. Ministro delle Finanze sia opportunissima, per togliere di mezzo ogni dubbio; e che quindi convenga riprodurre testualmente l'art. 33 nel regolamento che si dovrà immancabilmente fare per la esecuzione di questa legge.

Senatore MIRAGLIA. Restiamo adunque intesi che il Governo altro non ha inteso che di proporre un capoverso aggiuntivo all'art. 43 della legge 20 aprile 1871; e ne avea ben donde. Imperciocchè frequenti erano i dibattiti davanti l'autorità giudiziaria, se l'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente avesse diritto di procedere sull'immobile, quando la proprietà o il possesso si trovavano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo; ed in giudizi di simil natura la finanza rimaneva soccombente. Da ciò la necessità di dover definire per legge che la imposta si paga dal fondo, ancorchè la persona che possiede l'immobile sia diversa da quella iscritta nel ruolo.

Ma pei due primi capoversi dello stesso articolo 43 il Governo non ha proposto nè avea ragione di proporre alcun emendamento, cosicchè si deve considerare come un errore di stampa la citazione dell'art. 53.

PRESIDENTE. Non essendo proposto alcun emendamento, se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per

l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia.

Le operazioni preliminari per l'appalto delle esattorie e ricevitorie, da essere compiute avanti la stipulazione dei nuovi contratti, sono determinate dal regolamento ordinato dall'art. 102 della legge 20 aprile 1871.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni signor Presidente, abbiamo approvato l'art. 1° della legge solamente fino all'art. 54. Ci sono però questioni gravi all'art. 56 e 57. Prego il signor Presidente di farne proseguire la lettura, dovendo io presentare alcune osservazioni, non coll'intendimento di emendare la legge, poichè comprendo benissimo che non si possono fare in questo momento emendamenti, ma le spiegazioni che si vorranno dare possono essere utili per meglio intendere il significato della legge.

PRESIDENTE. Torno a ricordare che l'intero primo articolo con tutti i suoi capoversi fu letto due volte, e poi, posto ai voti, venne approvato. Dunque adesso la discussione si apre sull'art. 2 del quale si dà nuova lettura.

(Vedi sopra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo secondo articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poichè non si tratta di presentare emendamenti, ma di fare delle raccomandazioni all'onorevole Ministro delle Finanze, io richiamo la sua attenzione sulle modificazioni portate col progetto di legge agli articoli 54, 56 e 57 della legge 11 aprile 1871.

Approvo la spiegazione data all'art. 54, che nel caso di devoluzione dell'immobile allo Stato, all'immobile medesimo si dà il valore della metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51; cosicchè se il debito d'imposta è maggiore di questo prezzo, il contribuente non è liberato per la deficienza, e lo Stato conserva la sua azione contro di lui per riscuotere la somma residuale.

Savia e giusta è la spiegazione fatta con lo art. 56, che quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune della esattoria, per tasse diverse dalla fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della

esattoria, lo Stato nel caso di devoluzione per mancanza di oblatori si considera come compratore, obbligato a depositare il prezzo, per cui resti il fondo devoluto.

Non avendo lo Stato privilegio nei casi preveduti da questo art. 66, è giusto che sul prezzo venga aperto il giudizio di graduazione.

Ed in quanto all'art. 57 relativo al riscatto, debbo osservare che si è aggiunta la disposizione che il contribuente, volendo esercitare il riscatto nel caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato, deve pagare il prezzo, pel quale avvenne la devoluzione, cioè la metà di quello indicato nel secondo capoverso dell'art. 51. Per verità io inclinerei a ritenere che il contribuente per esercitare il riscatto a fronte dello Stato, debba estinguere l'intero debito d'imposta, altrimenti profitterebbe del beneficio del riscatto e potrebbe alienare il fondo senza che verso lo Stato avesse pagato il debito d'imposta. Col regolamento l'onorevole Ministro potrebbe dare gli opportuni provvedimenti per impedire che un beneficio di legge si convertisse in strumento di frode.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. L'onorevole Senatore Miraglia ha fatto delle savie osservazioni, non sull'art. 2 che è ora in discussione, ma sulle modificazioni proposte coll'articolo primo del disegno di legge all'art. 54 della legge 1871. Quindi torniamo un po' indietro, ma ad ogni modo mi pare che egli abbia molto giustamente chiarito il concetto della modificazione che il Ministero ha proposto e la Camera dei Deputati ha approvato.

Secondo la legge 1871, l'immobile, messo la seconda volta all'incanto, era devoluto al demanio, e qualche esattore pretendeva che questa devoluzione importasse il pagamento completo di tutto il debito dell'imposta, anche quando il valore del fondo fosse inferiore.

Il Consiglio di Stato ha opinato doversi respingere questa pretesa; ma la giurisprudenza dei tribunali è stata varia. Molti esattori, per verità devo dichiararlo, non hanno insistito, riconoscendo che non avevano ragione.

Ora, lo scopo della disposizione proposta è appunto di dichiarare che quando l'immobile in seguito al terzo incanto è devoluto allo Stato, questa devoluzione non importa il pagamento totale del debito dell'imposta, dimodochè se il valore dell'immobile sia inferiore al debito



medesimo, si ha il diritto di procedere contro l'esattore pel di più, salvo a lui di far valere i suoi diritti per il titolo d'insufficiente esecuzione, ai termini dell'art. 87 della legge 1871. E a questo modo s'impedisce anch' qualunque fraudolento concerto a danno della finanza.

Ciò, dunque, che ha detto l'onorevole Miraglia circa il concetto della disposizione e la utilità dei suoi effetti, è giusto, e mi pare che sia anche ragionevole ciò che egli osserva, vale a dire che quando si apra un giudizio di graduazione sul prezzo che l'aggiudicatario deve versare alla cassa Depositi e prestiti, se l'amministrazione è creditrice di altre imposte, naturalmente deve far valere il suo diritto di privilegio per il pagamento nel concorso degli altri creditori.

Infatti possono avvenire due casi. Può avvenire che l'esattore proceda non solo per debiti d'imposta fondiaria, ma anche per debiti d'imposta di ricchezza mobile; e allora la disposizione modificata dall'art. 54 della legge 1871 ha la sua piena esecuzione e per un'imposta e per l'altra. Può avvenire invece che si proceda solo per debiti d'imposta fondiaria, e allora nella ripartizione del prezzo ricavato dall'immobile, mentre l'amministrazione preleva il suo credito d'imposta fondiaria per il quale si procedette all'esecuzione, può far valere anche i suoi diritti nel modo consentito dal Codice civile e dalle leggi speciali per le altre imposte di cui è creditrice.

Del resto io non ometterò di studiare l'argomento quando si tratterà di redigere il regolamento a cui accennava l'onorevole Miraglia, affinché questi criterî che ho sommariamente esposti siano tradotti, in quanto torni possibile, in disposizioni positive.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 2° testè letto.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere. (Approvato).

Si procederà poi allo scrutinio segreto del progetto di legge or ora approvato per alzata e seduta.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

#### Presentazione di 12 progetti di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge:

« Bonificazioni delle paludi e terreni paludosi »;

« Aggiunte e modificazioni all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria »;

« Convenzione per la concessione alle Società delle strade ferrate Sarde delle costruzioni ed esercizio da Terranuova al Golfo degli Aranci »;

« Convenzione pel riscatto delle ferrovie: Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle Salvetti; Tuoro-Chiusi ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare su queste comunicazioni?

Senatore PECILE. Appunto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Stante la grande importanza degli interessi che si collegano all'approvazione della legge pel riscatto delle ferrovie del Consorzio veneto, prego il Senato a volere accordare l'urgenza a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Senatore Pecile ha fatto istanza che il progetto di legge relativo alle concessioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle Salvetti; Tuoro-Chiusi, sia dichiarato d'urgenza.

Non essendoci opposizione, l'urgenza è ammessa.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge, che furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Aggregazione dei Comuni che costituiscono il mandamento di Monte Chiari al distretto notarile di Brescia »;

« Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro »;

« Rinnovazioni delle domande per tra-

SESSIONE DEL 1880-81-82. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

scrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

BACCHELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, già discussi ed approvati nell'altro ramo del Parlamento:

« Riordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze »;

« Autorizzazione di spese per pagamento dei lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie nello Spedale di Sant'Orsola in Bologna »;

« Abolizione del contributo che sotto il nome di ratizzi pagano alcuni Comuni delle Provincie napoletane pel mantenimento dei Licei ginnasiali e Convitti nazionali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo coi Ministri dell'Interno, e delle Finanze, un decreto reale per ritirare un progetto di legge intorno al trasporto del vivaio di viti americane dall'Isola di Montecristo a quella di Pianosa, essendosi anche in quel vivaio manifestata la flossera.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo decreto reale.

Il signor Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante l'estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della Marina, dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della fatta presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La parola spetta al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per rammentare che, da un mese circa, io ho presentato una domanda d'interpellanza al signor Ministro delle Finanze, relativamente ad un decreto reale 6 marzo 1881, col quale s'istituiscono uffici tecnici di finanza. Il giorno in cui ho presentato la domanda d'interpellanza il signor Ministro non era presente, ma senza dubbio il Ministro di Grazia e Giustizia, suo Collega, lo avrà avvertito della mia domanda che deposi al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo la sua interpellanza:

« Il sottoscritto in conformità dell'art. 75 del Regolamento del Senato dichiara essere suo intendimento di interpellare l'on. signor Ministro delle Finanze intorno la organizzazione degli uffici tecnici di finanza istituiti col R. decreto 6 marzo 1881 ».

Questa interpellanza fu già annunciata nella tornata del 16 febbraio 1882.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Vedendo al banco dei Ministri l'onor. Ministro delle Finanze, mi permetto domandargli se intende di rispondere oggi stesso alla mia interpellanza o preferisce fissare altro giorno, che pregherei però fosse prossimo, poichè la mia interpellanza è già stata da più di un mese annunciata.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io sono a disposizione del Senato: se esso lo crede potrei rispondere anche oggi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Avendo l'on. Signor Ministro dichiarato che è pronto a rispondere anche subito, e potendo io d'altra parte assicurare il Senato che sarò brevissimo, se il signor Presidente me lo permette, potrei svolgere immediatamente la mia interpellanza.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho nulla ad opporre a che abbia luogo lo svolgimento dell'interpellanza dell'on. Brio-

schì; mà in pari tempò desidero che non venga alterato l'ordine del giorno.

Chiedo quindi che si proceda inanzi tutto alla discussione del disegno di legge che è ora iscritto per primo all'ordine del giorno, quello, cioè, che concerne l'approvazione del Codice di commercio.

Questo disegno di legge è dall'Ufficio Centrale del Senato accettato senza alcuna modificazione, qualè venne ad unanimità proposto dalla Commissione della Camera elettiva alla Camera stessa; ragione per cui non darà luogo a discussione, o tutt'al più porterà una discussione brevissima.

Mi dispiacerebbe che l'approvazione di questo disegno di legge ritardasse al di là delle ferie, poichè ciò sarebbe di grandissimo pregiudizio. Infatti, come il Senato conosce, approvato che sia il progetto del Codice, conviene procedere alla compilazione di molti regolamenti, come pure alla revisione e ad eventuali modificazioni del Codice stesso, il quale d'altra parte deve andare in vigore col 1° gennaio dell'anno venturo; sicchè qualche mese prima di quel tempo occorre che il pubblico possa averne conoscenza. Perciò un ritardo, fosse anche di soli quindici giorni, che potesse aver luogo nella discussione ed approvazione di questo Codice, ritardo probabile ove non si discutesse oggi, sarebbe sommamente pregiudicevole a quegli interessi d'ordine generale che si legano al Codice commerciale, e che sono certamente ben più importanti di quelli degli uffici tecnici di cui si dà pensiero il Senatore Brioschi. Perciò io non mi oppongo a che l'interpellanza di esso Senatore Brioschi sia fatta oggi, ma a condizione ch'essa si svolga dopo che l'ordine del giorno che ci sta dinnanzi sia stato esaurito.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non credo che se anche l'interrogazione fosse fatta prima, ne andrebbe compromessa la votazione dell'altro progetto di legge; quello però che trovo singolare è che il Ministro di Grazia e Giustizia che era presente quel giorno (era il 13 di febbraio) non abbia potuto trovar modo, parlando con il suo Collega, di mandare una risposta al Senato sulla domanda d'interpellanza, perchè se quella fosse venuta, certamente nell'ordinè del giorno d'oggi la mia interpellanza si troverebbe

iscritta prima del progetto di legge che fu presentato posteriormente.

Io ho interpellato il giorno 13 del mese scorso, niuno ha mai risposto: la mia interpellanza era o non era accettata?

Posso dire bensì che il signor Ministro privatamente mi rispose che non aveva nessuna difficoltà ad accettarla, ma intanto essa sarebbe all'ordine del giorno se fosse venuta al Senato la risposta sulla domanda che presentai.

Dunque se non si trova all'ordine del giorno non è per colpa mia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Dell'interpellanza Brioschi, fin dal giorno che fu annunciata, io avvertii il mio Collega Ministro delle Finanze. Ma è naturale che finchè il Senato non era convocato, l'onorevole Ministro delle Finanze non potesse dichiarare se e quando l'accettava. Ciò posto, non capisco come l'onorevole Brioschi possa dire che la sua interpellanza, nel caso che il Ministro delle Finanze fosse stato avvertito, sarebbe stata all'ordine del giorno prima del disegno di legge per l'approvazione del Codice di commercio, mentre quest'ultimo è un disegno di legge il quale è stato dichiarato d'urgenza; sicchè ripeto essere impossibile che il medesimo potesse o possa venire posposto alla interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi sugli uffici tecnici di finanza.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Qui non si tratta di maggiore o minore importanza. Io credo che il diritto d'interpellare spettante ad un Senatore sia di tanta importanza quanto qualunque progetto di legge che presenti il Governo; poi qui si tratta di una questione di tempo. Il Presidente ha indicato il giorno in cui è stata presentata l'interpellanza, cioè il giorno 13 febbraio, ed oggi siamo al 27 marzo, per cui è passato più di un mese; quindi io diceva che la mia interpellanza era da inserirsi prima nell'ordine del giorno dovendo le materie essere poste secondo l'ordine di presentazione. Del resto, io sono indifferente che si faccia prima o dopo.

PRESIDENTE. Non poteva essere posta all'ordine del giorno l'interpellanza del Senatore

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

Brioschi fino a che non si aveva la risposta che fu data testè dal signor Ministro.

Sta in fatto che il progetto di legge, relativo al Codice di commercio, fu dichiarato dal Senato di urgenza, e che quindi non è lecito di posporlo ad altre materie, comunque importanti.

Per altro, prima di aprire la discussione del progetto di legge relativo al Codice di commercio, procedo all'estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede.

I nomi estratti sono quelli dei signori Senatori Torre, Serra e Borsani, i quali sono pregati di ricevere i cestini delle schede.

#### Discussione del progetto di legge N. 3-C.

PRESIDENTE. Ora si viene alla discussione sul progetto di legge che concede facoltà al governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'art. 1.

#### Art. 1.

Il Codice di Commercio pel Regno d'Italia, annesso alla presente legge, è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° gennaio 1883.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 2.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto Reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di Commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 3.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. La prontezza con la quale ha approdato questa legge del Codice di Commercio è un esempio di reciproca confidenza tra le due Camere; e deve riescire di grande soddisfazione per il Senato.

Questa stessa prontezza però ha dato occasione ad una disposizione, la quale forse dice più di quello che ha voluto dire.

L'art. 3° è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione ».

Ora, se la natura di tutte le leggi, e particolarmente dei codici, è di abrogare le leggi antecedenti che sono in opposizione con esse, tanto più ciò deve ritenersi per gl'istituti, i quali, di qualunque natura sieno, devono conformarsi alle leggi generali dello Stato.

Il dire adunque che si deve correggere il Codice di commercio per metterlo d'accordo, in armonia con le altre leggi vigenti e con gl'istituti, e senza alcuna designazione, è qualche cosa che ripugna in sè stessa. Ed infatti,

prendendo alla lettera questo articolo, il Ministero avrebbe facoltà di rimaneggiare tutto il Codice a suo modo ed eventualmente anche nel senso opposto a quello voluto dal Senato e dalla Camera.

Ora, noi siamo tutti convinti che il Ministero non vorrà farlo, ed è certo che la Camera, non ha avuto questa intenzione nel redigere tale articolo; anzi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, interrogato dalla Commissione, ha fatto le più ampie dichiarazioni della moderazione colla quale il Ministero si sarebbe servito di questo articolo.

Ciò non ostante quello che è scritto è scritto; e specialmente in una materia in cui si comprendono così gravi interessi, parrebbe che qualche cosa di un po' più esplicito dovesse dirsi per rassicurare il Senato, prima che sia votato questo articolo, sull'uso al quale è destinato.

Io ho enunciato qui le idee generali che mi hanno mosso a fare questi appunti; ora aspetto di udire dal signor Ministro le spiegazioni che intenderà dare, le quali varranno intanto a rassicurare il Senato sopra questo delicato soggetto; qualora poi esse non paressero soddisfacenti mi riservo di fare alcuna proposta tendente a determinare più chiaramente il limite a queste facoltà sconfiniate che si contengono nell'art. 3°.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha annunciato che ove io non faccia intorno all'uso delle facoltà concesse coll'art. 3° del disegno di legge quelle restrittive dichiarazioni, da lui attese, intende proporre una modificazione di questo articolo:

Senatore VITELLESCHI. Non ho parlato di modificazione.

ZANARDELLI. Tanto meglio. Egli però ha detto che nel predetto caso farebbe una qualche proposta. Mi sembra invero ben difficile che il Senato voglia seguirlo su questa via, avuto riguardo alla deferenza grandissima che la Camera elettiva ha mostrato di avere verso il Senato medesimo, approvando senza modificazione alcuna il Codice di commercio quale era uscito dalle deliberazioni di questo Consesso.

Ad ogni modo, non sarà certo per eliminare la proposta che eventualmente intende presentare l'onorevole Senatore Vitelleschi, che io modificherò in benchè menoma parte le dichiarazioni che devo fare a questo proposito, perchè metto la lealtà innanzi tutto; ond' io non vorrei certo dichiarare di voler usare più o meno largamente delle facoltà che mi si accordano col disegno di legge in discussione, per rendere più o meno facile l'esito di una proposta che in questo proposito si volesse fare da chicchessia.

Dirò dunque ora, come dissi quando fui chiamato coll'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio presso la Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge, che soltanto posso ripetere, e solennemente, innanzi al Senato le dichiarazioni fatte da me dinanzi alla Camera elettiva.

Nella Camera elettiva io mi vidi tratto piuttosto a respingere che ad accogliere le facoltà amplissime che si volevano dare al Governo per modificare il Codice di commercio. Nella Camera elettiva, infatti, l'onorevole Deputato Della Rocca, l'onorevole Deputato Boselli ed altri intendevano che il Governo accettasse la facoltà di fare sconfiniate modificazioni al Codice di commercio medesimo. Ed io a ciò mi opposi recisamente, dicendo che non accettavo così ampio mandato; che accettavo soltanto un mandato di coordinazione, poichè è interesse e dovere del legislatore che la sua opera non dia spettacolo di contraddizione, di disarmonia, come è facile, anche dopo molti studi, avvenga in un Codice composto di quasi mille articoli, fra la legge che deve promulgarsi e le leggi che già si trovano in vigore. Perciò appunto io dichiarai nell'altro ramo del Parlamento, che non accettando, anzi respingendo facoltà sconfiniate, accettavo di buon grado le facoltà di coordinamento, perchè esse mi sembravano veramente opportune, precisamente perchè da parecchi deputati eransi denunciate alcune antinomie non solo tra alcune disposizioni del Codice di commercio e quelle di leggi ed istituti speciali, ma anche fra disposizioni diverse dello stesso Codice di commercio, in cui trovansi perfino alcuni capoversi d'articoli più volte inavvertitamente ripetuti. Ed è appunto per questo che proposi una variante all'art. 3, in forza della quale si stabilì che la facoltà di modifi-

cazione si estendesse anche a coordinare le disposizioni del Codice di commercio fra loro.

Io soggiunsi tuttavia che anche queste facoltà di coordinamento le avrei applicate con grandissima parsimonia. Questo che dissi alla Camera l'ho ripetuto innanzi al vostro Ufficio Centrale. Ma qui devo soggiungere per debito di lealtà che, o mi sono male espresso o la Commissione non ha bene inteso o ricordato, ma certo io non volli dire quanto mi fece dire la Relazione dell'Ufficio Centrale, essere, cioè, mio proposito che la sostanza del Codice, per effetto delle facoltà datemi, rimanga inalterata. Ciò, ove anche possa essere, non sono certo in grado affermare *a priori*. E infatti è evidente che, dal momento che io ho accettato la facoltà di coordinamento, l'eventualità di modificazioni anche nella sostanza non può essere esclusa senz'altro. Altrimenti sarebbe stato più semplice e degno che non accettassi il mandato che mi si voleva conferire e mi è stato conferito, mandato che invece ho dichiarato di accettare, sia pure per usarne con molta parsimonia e discrezione, come, in ciò, esattamente è detto nella Relazione dell'Ufficio Centrale. E, ripeto, evidente, che se le mie dichiarazioni fossero quali mi si attribuiscono nella Relazione predetta, ciò equivarrebbe al dire che l'articolo terzo del disegno di legge resterebbe per me lettera morta, e ch'io non accetterei quel mandato che invece ho dichiarato ed inteso di accettare. Tutto quello che posso fare è di rinnovare all'onorevole Senatore Vitelleschi l'assicurazione che intendo di applicare le concesse mi facoltà con quella parsimonia e con quel discreto riserbo, che mi condussero a respingere gli amplissimi poteri de' quali voleva onorarmi la Camera elettiva.

Senatore CORSI T., *Relat.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore.* Sarà opportuno che il Senato cominci dall'averne una idea chiara della questione che viene promossa.

Quando fu in questo consesso approvato il Codice di commercio, l'articolo terzo della legge era così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie e le altre che siano necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice ».

Quando il progetto andò alla Camera, questo

articolo terzo della legge di pubblicazione fu variato in quest'altra formola:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, nonché ad introdurre nel testo del Codice di commercio le disposizioni atte a coordinare le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione ».

Quest'aggiunta contenuta nel terzo articolo della legge di pubblicazione ha portato la necessità della ripresentazione della legge stessa al Senato, ed è su questa che l'onorevole Vitelleschi ha mosso dubbi, e desiderato schiarimenti.

Il Senato avrà già veduto dalla relazione, che anche la Commissione si era preoccupata di codesta innovazione ed aveva chiamato nel suo seno gli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio perchè dessero spiegazioni in proposito e l'assicurassero per lo meno della modicità delle modificazioni che si proponevano di fare.

Le spiegazioni persuasero la gran maggioranza della Commissione la quale perciò dette mandato al suo Relatore di proporre l'approvazione della legge.

Le osservazioni fatte oggi dall'onorevole Senatore Vitelleschi esigono che anche il Relatore dia qualche spiegazione al Senato.

La formola che è stata adottata dalla Camera è in parte coerente a quella che è stata usata in altre leggi consimili; in parte è differente. Si accosta principalmente a quella che fu adoperata per la pubblicazione del Codice civile ed altre leggi, la quale era concepita come ora dirò.

Rammenta benissimo il Senato che insieme al Codice civile vennero pubblicate altre nuove leggi. La formola relativa alla facoltà di fare modificazioni, diceva:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente, le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma coi sistemi e coi principî direttivi adottati senza alterarli, non che per coordinare tali Codici e leggi fra loro o con altre leggi dello Stato ».

Le leggi che si pubblicavano insieme al Co-



dice civile erano tutte di gravissima entità perchè vi era il Codice di procedura, il Codice di commercio, il Codice della marina mercantile, la legge per l'estensione alle province Toscane del Codice di procedura penale, la legge per l'estensione alle provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario, la legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, la legge di modificazione al Codice penale, la legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la legge per la proprietà letteraria ed artistica.

Ora non vi ha dubbio che è molto naturale, quando si pubblica ad un tempo una quantità così ragguardevole di leggi importantissime, che esse potessero presentare qualche anomalia tra loro e che fosse opportuno di dare facoltà al potere esecutivo di fare un coordinamento fra queste leggi prima della loro pubblicazione; è vero che la formola adottata allora, non parlava solamente del coordinamento delle leggi che si andava a pubblicare, ma diceva ancora « nonchè per coordinare tali codici e leggi tra loro e con altre leggi dello Stato »; ma anche questo coordinamento con altre leggi dello Stato pareva che si dovesse riferire più particolarmente alla circostanza, che una quantità di disposizioni di materie diverse andando in vigore, dovessero essere coordinate colle altre leggi dello Stato. La formola attuale invece ha fatto nascere all'onorevole Senatore Vitelleschi il dubbio o almeno ha richiamata la sua attenzione sopra questa circostanza che, essendo chiamato il potere esecutivo a coordinare il Codice di commercio con altri Codici e leggi speciali, fosse quasi impedito che nelle disposizioni del Codice si portasse alcuna innovazione in tutte le leggi esistenti.

Quindi egli diceva: ma se la legge nuova si fa per correggere la legge vecchia la quale si è riconosciuta non più servibile nè opportuna, ove voi diciate che la legge nuova deve essere coordinata con la legge vecchia, metteremo il dio termine nella pubblicazione delle leggi e non andremo mai avanti.

Mi pare che questo dubbio del Senatore Vitelleschi possa facilmente rimanere eliminato quando si possa giungere a farsi un'idea un poco più concreta di quello che il Ministero può desiderare nell'ufficio delle facoltà che si contengono nell'articolo terzo.

Io quindi mi permetterò di enunciare semplicemente, giacchè il tempo ci stringe abbastanza, al Senato quali sono stati fin qui i desiderî dimostrati per le modificazioni al Codice e quali sono quelli che il Ministero ha accennato di volere almeno ristudiare prima di pubblicare il Codice di commercio.

Il Codice di commercio consta di 916 articoli.

Le censure che mi è stato dato di riassumere sarebbero 23; e poichè siamo in materia commerciale, usando una frase di negoziante, dirò al Senato che sono il 2 e mezzo per cento. Di queste 23 censure che si riferirebbero ad altrettanti articoli del Codice stesso, mi pare, e se sbaglio il Ministro mi correggerà, che due sole abbiano ottenuta promessa di nuovi studi per parte sua.

Questa breve statistica riuscirà facilmente a rendere convinto il Senato che il Codice stato da esso accuratamente studiato e con eguale accuratezza esaminato anche dalla Camera, è opera che è da lusingarsi debba riuscire a vera utilità nella materia che è destinata a regolare.

Infatti: *Ventitrè* censure, delle quali due sole pare che abbiano qualche importanza sopra 916 articoli, accertano che il lavoro sicuramente non è dispregevole, e tanto più l'accertano quando si consideri la difficoltà che vi è alla formazione di un buon Codice di commercio. Perchè, o Signori, è difficilissimo fare i Codici di tutte le specie; è difficilissimo fare un buon Codice civile; ma per il Codice civile v'ha una circostanza affatto diversa da quelle che si verificano nella formazione di un Codice di commercio.

Il Codice civile ha i fatti determinati e deve regolarli.

La minore età, l'assenza, il domicilio, il testamento, la proprietà, la successione, in generale i contratti, sono tanti fatti positivi, immutabili, i quali possono richiedere disposizioni più larghe secondo il procedere dei tempi, possono richiedere formule più esatte suggerite dalle questioni che possono essere sorte nell'attuazione pratica, ma in sostanza i fatti che deve regolare il Codice civile sono fatti determinati. Non è così per il Codice di commercio, pel quale fino ad una certa epoca i fatti sono stati abbastanza determinati; ma nell'età moderna sono così variati e variabili,

che in verità sè mi venisse domandato se il Codice che oggi rimarrà votato definitivamente è tale da corrispondere a tutti i bisogni del commercio, io dovrei dire che probabilmente fra l'ultimo esame che n'è stato fatto e il giorno in cui si applicherà, sono già accaduti fatti nuovi che forse meriterebbero di essere regolati. Per esempio, una volta si sapeva chi era il commerciante, ma non si sa con eguale esattezza oggi. Le operazioni di borsa sono operazioni commerciali; chi ha l'abitudine di fare operazioni di borsa è un commerciante. Una volta queste operazioni si facevano principalmente dai banchieri, e non vi poteva essere dubbio che il banchiere fosse negoziante, anche perchè faceva operazioni di borsa. Oggi il proprietario, il privato, il quale abbia denaro disponibile, invece di fare un mutuo, come prima faceva, per impiegare i suoi capitali, compra titoli alla borsa e allettato forse dal vederne crescere il prezzo gli viene voglia di rinnovare le operazioni. Anzi qualcuno ch'è proprietario di semplici immobili, allettato da nuovi trovati e da nuovi istituti introdotti nel paese, andrà, per esempio, al credito fondiario, farà un debito sopra il suo fondo per avere una somma da dare alla borsa a fare operazioni di commercio. È commerciante codesto? È uno di quei commercianti che vi erano una volta? Ecco un fatto nuovo che ci rende dubbi se costui non sia negoziante. È evidentemente nuovo. Ne citerò alcun altro. Nell'antico commercio, quando le relazioni e i trasporti erano di una maggiore difficoltà, vi erano i commissionari i quali erano così chiamati abusivamente, quasi fossero negozianti diversi da tutti gli altri negozianti, e non fossero negozianti che si occupavano più specialmente del contratto di commissione. I commissionari avevano l'incarico speciale di tenere in deposito una quantità di merci, perchè ad ogni richiesta potessero essere presenti e vendute.

Il fabbricante, a mo' d'esempio, inglese, il quale aveva le sue manifatture, siccome, ricevendo la commissione alla fabbrica, ci voleva molto tempo perchè arrivasse e fosse consegnata, così faceva i depositi delle sue manifatture in vari posti dei vari Stati ad un commissionario il quale le vendeva a frazioni ai rivenditori. Oggi tutto questo scomparve, i commissionari si può dire che non esistono

più. Perché? Perché colle facilità di comunicazioni si mandano campioni ed il dettagliante commette direttamente alla fabbrica. Tutto al più vi sarà un commesso viaggiatore il quale s'incaricherà di far vedere i campioni; e per molti generi, non è necessario neppure questo. Citerò ad esempio lo zucchero il quale ha certe marche determinate, e chi lo vuole non deve che scrivere alla fabbrica e commettere tanti chilogrammi di zucchero della marca tale, e ciò basta per sapere quale è lo zucchero che deve arrivare. I trasporti si facevano una volta col sistema rotabile, ora sono vapori di mare o strade ferrate. Il commercio marittimo si faceva colla vela, oggi invece si adopera il vapore. Così il commercio si trasforma continuamente e a queste trasformazioni generali se ne uniscono molte altre accessorie le quali esigono che le disposizioni regolamentari di un Codice di commercio, seguano codesto progresso che il commercio stesso va giornalmente facendo.

Se adunque tali sono le difficoltà nella compilazione di un Codice di commercio, e se in una legge di 916 articoli non si sono trovati nella sostanza che due articoli veramente degni di nuovo studio onde esaminare meglio se siano compilati opportunamente, si può, parmi, affermare che il Codice di commercio possa essere votato definitivamente dal Senato con bastante sicurezza e convinzione di aver fatto una buona legge.

Questo premesso, vediamo un po' quali sono le censure, (e le accenno rapidamente) che sono state fatte al Codice di commercio, onde vedere se lasciano temere variazioni sostanziali.

Comincio con due, che sebbene si riferiscano a qualche specialità delle disposizioni che si comprendono nel Codice, tuttavia hanno un certo carattere di generalità. La prima si riferisce alle società. Le disposizioni sulle società sono censurate perchè si restringono a disciplinare quelle conosciute sino ad oggi. Si è esternato il desiderio che vi si contenessero formole tali da permettere a qualunque nuova combinazione che potesse farsi di altre forme di società, di potere pure entrare nel Codice, funzionare ed essere regolate, comunque oggi non conosciute.

Questo rimprovero ha qualche singolarità; se

apparisse opportuno, quello che si dice della società bisognerebbe dirlo dell'intero Codice di commercio. Avvertivo poco fa che il commercio si trasforma, trova dei fatti nuovi, si modifica continuamente, onde, ampliando quello che si dice delle società, si potrebbe ripetere di tutti gli altri fatti commerciali: perchè avete regolati fatti specifici, lasciate la via aperta onde possano non trovare ostacolo altri fatti nuovi.

A ciò si replicherebbe che il legislatore non può dare norme per un fatto che non conosce, e vi direbbe ragionevolmente: aspettate che il fatto si manifesti, e poi chiedete le norme per regolarlo.

La stessa risposta si può dare al desiderio esternato di vedere aperta la via a possibili nuove società, non comprese nel Codice di commercio. Però devo immediatamente avvertire il Senato che questo obietto è stato respinto dal Ministero quando si agitava la discussione di quel Codice.

Un altro obietto, che ha una certa generalità, si riferisce al diritto marittimo; ed è contenuto nel voto di veder le disposizioni del diritto marittimo separate affatto dal Codice di commercio. Anche questo è stato respinto dal Ministero, e con molto senno, a mio credere: poichè, per adempierlo, farebbe d'uopo prima cominciare a discutere se si debba seguitare nel sistema dei Codici, o se debbasi, secondo certe teorie affacciate, non ancora credo in Italia, ma al certo fuori, restringere la legislazione nella sola compilazione di leggi speciali. Ma, siccome questo subbietto non è finora stato sottoposto a discussione veruna, così ritengo che sia stato molto opportunamente respinta l'idea di separare il diritto marittimo dal Codice di commercio.

A queste eccezioni generali se ne uniscono alcune speciali, che enumero al solo fine di mostrare che il Ministero le ha respinte.

E in prima, si è desiderato una migliore definizione del commerciante; cosa, che si cerca da molto tempo, e da molti, e non si è trovata ancora. Il Ministero ha mantenuta quella che è nel Codice.

Si è desiderato un registro di commercio; e il Ministero ha respinto anche questo desiderio.

Si è detto che i libri di commercio, invece di esser determinati dalla legge ed avere an-

che una forma indicata nella legge medesima, siano liberi; vale a dire, ogni negoziante possa tenerli a modo suo. È un'idea di libertà come un'altra, che non so qual risultato avrebbe nei casi di fallimento, pei quali sono più specialmente preordinati, perchè naturalmente molti negozianti li farebbero e li preparerebbero per quelli. Ma è un'idea come un'altra. Fatto è che il Ministero l'ha respinta.

Si sono mossi dei dubbi, se convenisse mantenere la prova testimoniale nel diritto mercantile dove esiste da moltissimo tempo, e specialmente conservata dopo che negli affari civili è stata ristretta. Anche questa è questione respinta.

Si è censurata la definizione del riporto, e il Ministero ha mantenuto quella che è nel progetto.

Quanto alle società, si è discusso se uno dei Consiglieri dissenzienti da una deliberazione possa salvare la propria responsabilità con protestare nel processo verbale dell'adunanza nella quale si discute la proposta che egli non approva; ed anche per questo il Ministero ha mantenuto la disposizione del progetto.

Si è disputato se fosse opportuna l'istituzione dei sindaci nelle società; e il Ministero ne ha sostenuto l'utilità.

Si è dubitato se abolita la vigilanza governativa nelle società, la disposizione relativa dovesse estendersi anche alle società attualmente esistenti; ed il Ministero, mentre ha ritenuto che debba estendersi anche ad esse, ha promesso, nelle disposizioni transitorie, di porre le dichiarazioni opportune.

Quanto alle cambiali, si è disputato se lo avallo dovesse essere fatto sopra la cambiale istessa o potesse farsi anche per atto separato, ed il Ministero ha risposto che era logico e coerente di farlo sulla cambiale, visto che il nuovo sistema cambiario che va a introdursi col Codice, porta a concentrare il contratto di cambio in un titolo unico; e che quindi anche l'avallo doveva essere fatto sulla cambiale.

Si è disputato se la procedura esecutiva che è stabilita per le cambiali potesse qualche volta riuscire nociva, in ispecie quando venisse rimproverata di falso l'accettazione o una gira; e il Ministero ha risposto che vi erano nel Codice le disposizioni, che rilasciando al giudice la

facoltà di sospendere l'esecuzione, tutelavano anche codesto fatto possibile.

Fin qui del commercio terrestre. Ve ne rimangono solo due, che accennerò fra poco, le quali il Ministero non ha respinte recisamente.

Rapporto al diritto marittimo, sono state fatte delle censure più vive; ma sono state egualmente respinte dal Ministero il quale ha anco su quelle sostenuto il progetto. Si è desiderato, per esempio, che al pegno navale si unisse anche l'ipoteca navale, il che in verità sarebbe stata una anomalia anche più larga di quella che è bisognato introdurre per costituire il pegno navale, perchè sopra un oggetto dichiarato mobile - la nave - si sarebbe dato il pegno e l'ipoteca, mentre per tutti i principî di diritto il pegno si concede solamente sulle cose mobili e l'ipoteca sugli immobili.

Nè il signor Ministro ha mancato di far rilevare che il progetto collo stabilire il pegno dà quelle stesse facoltà che in altri Stati sono date per l'ipoteca; giacchè il pegno navale nel nostro Codice non è altro che l'ipoteca navale di altri Codici, ed è chiamato pegno perchè la nave è riguardata presso di noi come mobile, mentre in altri luoghi è riguardata come immobile.

Non credo che questo rimprovero fatto al Codice possa lasciar dubbî di modificazione al progetto, visto che il Ministero lo ha respinto; ma se anche ne lasciasse alcuno, non sarebbe inopportuno rammentare che, oltre l'anomalia accennata, l'ipoteca navale non gioverebbe gran fatto. Uno scrittore autorevolissimo, il Bedarride, narra che ha voluto conoscere gli effetti utili di cotesto istituto, e per accertare se le ipoteche navali sono riuscite in Francia a favorire la navigazione, riferisce che avendo interrogato varie Capitanerie dei porti principali della Francia, ebbe in risposta che in quattro anni dacchè era stata pubblicata la legge sulle ipoteche navali, erano state iscritte due sole ipoteche, una di 90 e l'altra di circa 40 mila lire.

Dunque se si dovesse introdurre anche da noi l'ipoteca navale, non vi sarebbe da sperare una grande prosperità per la nostra marina mercantile.

La questione dell'estensione del credito al commercio marittimo, è molto grave e credo

non possa risolversi nè da disposizioni legali, nè da diligenza di Codici; qui il credito trova ostacolo nella specialità del pegno, la nave, la quale offre pochissima sicurezza al sovventore sì perchè deprezia col tempo, sì perchè soggetta a continui pericoli che anch'essi la depreziano, ed anco perchè è necessità accordare una quantità di privilegi sopra il prezzo del pegno stesso, privilegi che primeggiano su quello del creditore pignorante. Per le quali, ed altre ragioni, non credo che il commercio marittimo potrà sperare mai grandi sussidi dalle istituzioni rivolte ad aprire un credito agli armatori, si chiamino pure pegni o ipoteche navali.

Si sono censurate nel diritto marittimo le disposizioni dei registri e gli inventarî imposti al capitano, e si è detto che erano in contraddizione con il Codice per la marina mercantile; ma anche qui i signori Ministri che hanno preso la parola alla Camera hanno dimostrato che questa contraddizione non esisteva, e che i registri e gli inventarî erano, come sono veramente, preordinati ad eliminare le avarie simulate, e quindi utilissimi nell'interesse di chi deve esercitare il commercio marittimo.

Tali sono le censure state fatte al diritto marittimo.

Rimangono quelle sui fallimenti, che sono brevissime, poichè una si riferiva alla citazione del fallito prima della dichiarazione del fallimento. Questa disposizione esisteva nel primo progetto presentato dal Ministero, e il Senato la tolse perchè gli parve, e credo che in pratica sarebbe veramente avvenuto, che con una simile concessione sarebbe stato molto difficile fare dichiarare un fallimento, o si sarebbe fatto dichiarare quando il fallito avesse avuto tutto il tempo di vuotare i suoi magazzini e ripulire la propria cassa. Il Ministero ha sostenuta ed accettata la diversa formola del Senato. Si è pure dubitato se in caso di bancarotta, la procedura penale dovesse sospendere la procedura civile di fallimento; ma anche qui è stato facile ai signori Ministri di rispondere che vi è la disposizione speciale dell'art. 684, nella quale è detto che le due procedure camminano separatamente e che una non deve servire d'incaglio all'altra.

Ho voluto enumerare tutte queste censure acciocchè il signor Ministro di Grazia e Giu-

stizia vegga e mi avverta se ne ho lasciate qualcune, le quali creda meritino un nuovo esame per parte sua prima della pubblicazione del Codice.

Mi pare, dico, che questi sieno sostanzialmente gli obbietti fatti al progetto del Codice, obbietti che sono stati respinti dal Ministero. Ve ne sono due, rispetto ai quali il Ministro ha creduto di dover promettere nuovi studi; questi due si riferiscono, uno ai termini dentro i quali deve esser fatto il protesto delle cambiali, l'altro al contratto di trasporto.

Quanto ai termini del protesto, si è dubitato che attuando le Stanze di compensazione, il termine del solo giorno dopo la scadenza sia troppo breve per poter eseguire il protesto. Le Stanze di compensazione ordinariamente tengono — almeno quelle che sono conosciute in Italia, cioè quelle di Livorno — tengono riunione tre volte la settimana; quindi alle Stanze p. e. di oggi si pagano le cambiali scadute ieri e quelle che scadono oggi; ma siccome le operazioni delle Stanze si protraggono fino ad ora abbastanza avanzata, si dice che vi è una certa difficoltà a fare il protesto delle cambiali scadute nel giorno di Stanze e che dovrebbero essere protestate, perchè se l'accettante non provvede al pagamento nelle ore di Stanze, dopo è notte, ed il notaio non può più farne il protesto. Quindi necessità di protrarre i termini per il protesto stesso.

La Commissione in verità non ha trovato difficoltà a che il Ministero spenda le sue facoltà per introdurre nel Codice quest'aumento nei termini opportuni alla compilazione del protesto.

Io personalmente mi permetto però di fare alcuni rievii al signor Ministro Guardasigilli, pregandolo di vedere accuratamente se sia necessario, e convenga di toccare le disposizioni sui termini del protesto per servire alle Stanze di compensazione.

In primo luogo rammento che prima della pubblicazione del Codice di commercio francese del 1807, le cambiali avevano i *termini di grazia* che erano diversi secondo i diversi paesi.

Le cambiali si potevano protestare a volontà del beneficiario, in un termine che si poteva prolungare fino a *dieci* giorni. La giurisprudenza aveva ritenuto che, sebbene stabilito a

favore del portatore, questo termine doveva estendersi a vantaggio anco dell'accettante, e che quindi non si poteva fare il protesto se non che il decimo giorno dopo la scadenza.

Fu studiata la questione alla compilazione del Codice di commercio del 1807 e i compilatori e specialmente il Béguen, che era esperitissimo in cose commerciali, fecero rilevare, nei loro Rapporti al Senato e al Tribunato, la opportunità di togliere codesti giorni *di grazia*, e la convenienza di fare in modo che la cambiale avesse un giorno preciso e fisso di scadenza, e che non vi fossero esitazioni sopra l'obbligo di levare il protesto. Dice infatti il Béguen:

« Una notevole disposizione nella legge nuova è pure l'abrogazione di tutti i termini di grazia e di favore, d'uso o d'abitudine locali per il pagamento delle cambiali.

« L'ordinanza del 1673 aveva accordato dieci giorni al portatore per fare il protesto mancando il pagamento. Ma una dichiarazione del Re avendo dato al pagatore il diritto di esigere questi dieci giorni, ne era risultato che ciò era divenuto una estensione assoluta del termine di scadenza espressa dalla cambiale, di modo che il portatore non poteva fare validamente protestare se non l'ultimo dei giorni chiamati giorni di grazia; così la vera scadenza della cambiale era stabilita a quest'ultimo giorno in luogo di quella espressa nella lettera. Vi era quindi discordanza convenuta tra l'espressione e l'intenzione dei contraenti. Non ne risultava alcun vantaggio per alcuno, il portatore come il pagatore della lettera tratta a 60 giorni data, sapevano egualmente, l'uno che non doveva presentarla, l'altro che non doveva pagarla o subirne il protesto che il 70° giorno. Questa specie d'inganno nell'espressione era dunque senza oggetto ed era un errore, comunque fosse opinione di qualche commentatore che questi pretesi dieci giorni di grazia fossero utili al commercio ed egualmente favorevoli al portatore, al traente, e all'accettante, suo debitore della lettera. Infatti nulla di più insignificante e d'inutile si agli uni che agli altri.

« Coll'articolo 161 la legge vuole che il possessore-esiga il pagamento della cambiale il giorno stesso della sua scadenza espressa, e coll'art. 162 che il protesto per mancanza di

pagamento sia fatto l'indomani, e che se questo indomani è un giorno di festa, sia fatto nel giorno seguente.

« Molti tribunali e Camere di commercio avrebbero desiderato che si fossero accordati tre giorni per fare il protesto. Qualunque sia il peso della loro opinione e la confidenza che ispira, si è creduto dover resistere a questo voto che è sembrato frutto meno di riflessione che di abitudine o di impegno di parole.

« Difatti si vede che non vi erano veri giorni di grazia per fare il protesto poichè appartenevano rigorosamente al pagatore; che il solo giorno della scadenza reale era il giorno in cui il protesto dovesse essere fatto.

« La nuova legge stabilisce che il protesto sia fatto l'indomani. Accorda dunque un giorno di più, e conseguentemente una maggiore facilitazione.

« Una considerazione decisiva d'altronde e che importa singolarmente al commercio è questa che il giorno della scadenza e quello in cui il protesto deve esser fatto, siano fissati e non possano variare a piacere del portatore.

« Se questi potesse a sua scelta restringere od estendere codesta scadenza colla facoltà di far protestare qualche giorno prima o qualche giorno dopo, i traenti, o giranti sarebbero spesso esposti ad essere vittima della compiacenza che avessero avuto di differire il protesto, non mancherebbe di stabilirsi l'uso di non far protestare che l'ultimo giorno, e si rientrerebbe nell'antico sistema dei termini di grazia ».

Ho voluto con quest'autorità degli autori del Codice francese, mostrare come il determinare con esattezza la scadenza delle cambiali, il non lasciare nessuna incertezza, sia stato ritenuto e sia uno dei progressi del diritto cambiario, e che per conseguenza dovendoci fare innovazioni, vale davvero la pena di pensare seriamente se possono riuscire o no utili. Si dice che valgano per le Stanze di compensazione; ma anche su questo mi piace di fare una avvertenza al signor Ministro. Le Stanze di compensazione esistono a Livorno da un secolo e mezzo, presso a poco; sono anteriori di certo alla *Clearing house* di Londra, perchè quando fu istituita la *Clearing house*, le Stanze di Livorno avevano già un regolamento; sono forse an-

teriori alla *Clearing house* di Edimburgo che era anteriore a quella di Londra: ora in un secolo e mezzo l'inconveniente del protesto delle cambiali non si è verificato, e nemmeno si è verificato quando è stato introdotto il Codice di commercio, che non dava altro che un giorno di tempo per l'esecuzione del protesto. Quando è venuto fuori il dubbio che alle Stanze di compensazione potesse fare ostacolo un termine così breve per levare il protesto? Quando si è cercato di estendere cote-sto istituto, e naturalmente si è chiesta informazione sul luogo dove le Stanze esistevano, allora solo si è accennato che questa circostanza poteva cagionare qualche inconveniente, e che sarebbe stato bene di ovviarlo.

A buon conto però sino allora nè si era avanzata nessun'istanza al Governo per avere disposizioni analoghe, nè in realtà si erano verificati casi, nei quali fossero accaduti inconvenienti. Sarà accaduto qualche imbarazzo: sarà stato necessario cercare in fretta il notaio per poter far levare il protesto, ma veramente danni da codesto sistema non se ne erano verificati. E perchè dalle Stanze di Livorno si è fatto cotesto obbietto? Lo dirò in breve: conosco abbastanza le Stanze di Livorno per una ragione semplicissima. Nella mia primissima gioventù, era diretto al commercio e ne ero apprendista a Livorno; e siccome gli allievi di 14 anni non hanno ingerenze molto gravi, una di quelle che aveva io era di portare il libro e gli ordini alle Stanze e di tenere le relazioni col cassiere ed andare a riferire nel corso della giornata tutte le variazioni che si verificavano negli ordini d'incasso e pagamento. Quindi la istituzione la conosco un poco praticamente, specialmente per le impressioni avute nella prima gioventù, le quali ci accompagnano poi tutta la vita.

Le Stanze di Livorno avevano questa specialità nel tempo passato. L'abitudine del paese era di pranzare alle due pomeridiane, all'antica; gli uffici dei negozianti quindi si chiudevano alle due, le Stanze si sospendevano alla stessa ora e fino a tale ora dovevano essere trasmessi gli ordini per i pagamenti e le riscossioni. Se alle due non era pagata una cambiale, accadeva che, siccome gli uffici dei negozianti si riaprivano alle quattro, il cassiere di Stanza che tornava alle quattro al suo uf-



SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

ficio, o aveva mandato o mandava le cambiali non pagate al proprio committente, ed egli pensava a passarle al notaio, e vi era così il tempo necessario per fare il protesto.

Variate le abitudini, in oggi la giornata si prolunga ad ora più inoltrata; il dopo pranzo non si torna facilmente al lavoro, e di qui un qualche lieve inconveniente n'è nato.

Se, studiata accuratamente la cosa, si stabilisse che le cambiali debbano esser pagate alle Stanze di compensazione fino ad una data ora, e che questa si determinasse in modo da lasciare il tempo per poter passare la cambiale al notaio per levarne il protesto quando non fosse pagata, credo che si potrebbe più facilmente raggiungere il fine, senza toccare ad un principio che è oggi-mai in tutti i Codici di commercio, e che è di un interesse grandissimo, perchè tende a far determinare con ogni esattezza, qual'è la vera scadenza delle cambiali e mantenerla.

L'altra quistione sulla quale il Governo si è riservato di far studi, e per la quale mi è parso che sia un poco più impegnato colla Camera elettiva, è la questione dei trasporti sulle strade ferrate.

Le amministrazioni delle strade ferrate, che oggi in gran parte sono dello Stato — quantunque non sia definita la questione dell'esercizio, nè sembra sia per definirsi molto presto, e che potrebbe anche essere definita coll'esercizio per parte dello Stato — le amministrazioni delle ferrovie, ripeto, tendono tutte ad esonerarsi da ogni responsabilità stabilita per i loro trasporti e vorrebbero cosa che in astratto pare molto giusta, ma che secondo i bisogni del commercio non è troppo accettabile, vorrebbero cioè, una volta consegnata la merce, non sentire più parlare di avarie possibili.

Ma siccome vi sono delle avarie non apparenti, è stato sempre ripetuto che per un certo tempo stabilito, più o meno lungo secondo le diverse legislazioni, il vettore è responsabile anche delle avarie occulte che si possono essere manifestate nelle merci condotte.

Più; le società e le amministrazioni delle ferrovie vorrebbero la facoltà di stabilire nei loro regolamenti che, per l'indennità delle perdite e delle avarie nei trasporti, non possano essere obbligate a pagare se non che un tanto il chilogrammo. Questione che è stata agita-

tissima tanto in Francia quanto in Italia; ed in ambedue i paesi i tribunali hanno detto concordemente che con i regolamenti non si può infirmare la responsabilità stabilita dalla legge.

Ed invero il vettore non può mica farsi la legge da sè. La legge di responsabilità c'è. Se togliete la responsabilità nella conduzione della merce, non si sa più come il commercio possa essere assicurato, non si sa più come si possa sperare, specialmente dalle amministrazioni ferroviarie, una vigilanza continua sopra i loro impiegati, perchè quando fanno che se perdono un collo che costa 5 o 6 mila lire, e che per la materia che contiene sia leggerissimo e pesi p. e. 3 o 4 chilogrammi, non dovranno pagare secondo i regolamenti, che 9 o 12 lire, evidentemente le società amministratrici non hanno impulso a vigilare l'esattezza del servizio e l'onestà dei propri sottoposti.

Queste due questioni sono definite dal Codice; perchè per la prima si stabilisce un termine di 10 giorni al ricevente a dedurre i vizi occulti e si circonda questa dichiarazione con condizioni le più favorevoli all'amministrazione; giacchè, per arrivare a questo, bisogna che il ricevente constati giudizialmente che il collo era veramente avariato nell'interno; e che provi altresì che l'avaria è anteriore alla consegna che gli n'è stata fatta.

Vedete, o signori come con coteste due condizioni è molto difficile al ricevente che ha trascurato di fare il riscontro immediato, di poter addurre coteste avarie. Non ostante cotesto, siccome le opposizioni erano abbastanza vive e incalzanti, il signor Ministro ha creduto di dover in certo modo promettere di ristudiare questa questione ed occorrendo di portarci delle modificazioni, visto in specie che una questione analoga era stata discussa anche nel congresso delle rappresentanze di strade ferrate ch'è stato tenuto a Roma.

Qui è stato detto che le amministrazioni sono responsabili, ma che possano limitare la loro responsabilità quante volte diminuiscano il prezzo del trasporto.

Ora mi pare che il signor Ministro un poco d'impegno di fare la modificazione nel senso delle deliberazioni prese al congresso di Vienna l'abbia preso, e quindi, senza volergli impedire di farlo in questa parte, sia opportuno ch'egli

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

ci rassicuri anche più in cotesto proposito, non perchè si debba credere che delle modificazioni non debbano farsi, ma perchè almeno il Senato sappia in quali parti il Codice sarà ritoccato, e su quali disposizioni sostanziali.

E in cotesta circostanza io credo che il signor Ministro farebbe opera opportuna e toglierebbe anche ogni scrupolo sopra la formola dell'art. 3 della legge, se volesse compiacersi di dire se è vero che riguardo a modificazioni di sostanza egli non ha da studiare che quelle due alle quali ho accennato, la proroga cioè del protesto delle cambiali, e la questione della responsabilità delle amministrazioni ferroviarie per avarie occulte e della facoltà di cambiare la responsabilità stabilita dal Codice con disposizioni da farsi nei loro regolamenti. Se potesse accertarci che tutto si restringe a questo, credo che il Senato potrebbe anche più largamente votare l'art. 3 della legge proposta, e che lo stesso onorevole Vitelleschi dovrebbe contentarsi vedendo che finalmente su 916 articoli del Codice non è stata fatta censura che sopra ventitrè, e che di questi soltanto due essendo stati reputati degni di studio dai signori Ministri, vi è luogo a ritenere che quelli soli possano dar luogo a modificazioni sostanziali.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io sarò brevissimo. Credo anzi che l'esserlo sia mio stretto dovere, non soltanto per l'ora tarda a cui siamo giunti, ma ben più e soprattutto perchè in questa materia un'abbondanza di parole, di particolari cui mi si vorrebbe trascinare, sarebbe pericolosissima. Se infatti sarebbe pericoloso il circoscrivere in limiti più ristretti di quello che siasi fatto coll'art. 3 del progetto di legge le facoltà che furono date al Governo, per la stessa ragione sarebbe pericoloso eziandio l'addivenire per parte mia a particolareggiate dichiarazioni sul modo con cui possa intendere di usare delle facoltà stesse.

E invero, non solo una formola legislativa che limitasse le facoltà di coordinamento, ma anche le dichiarazioni fatte dal Ministro innanzi al Parlamento, che ponessero limiti prestabiliti a tali facoltà, potrebbero più tardi essere invocate innanzi ai Tribunali per discutere se

nell'uso delle facoltà stesse tali limiti fossero stati serbati.

Da ciò potrebbero sorgere nella giurisprudenza funeste questioni sulla legalità e costituzionalità delle modificazioni che al Codice si facessero, onde colle mie dichiarazioni rischerei di creare un semenzaio di liti delle quali non voglio in nessun modo affrontare la responsabilità, ma che mi preme anzi di evitare al paese.

Non farò quindi, anche al presente, che riportarmi alle dichiarazioni fatte alla Camera e a quelle fatte precedentemente in questa stessa tornata rispondendo all'onor. Vitelleschi.

La stessa ampia esposizione che l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatta delle discussioni che ebbero luogo nella Camera elettiva, dimostra con quanto ardore noi abbiamo difeso alla Camera stessa l'opera del Senato; dimostra, cioè, che l'abbiamo difesa non solo con ardore, ma anche con esito felice, perchè del Codice non fu modificato nessun articolo, neppure una virgola, malgrado le opposizioni ch'erano sorte. E queste opposizioni, a dir vero, non si riferivano soltanto a quei 25 articoli di cui l'onor. Senatore Corsi ha parlato, ma investivano, per parte di alcuni oratori, il Codice intero; poichè vi fu qualche oratore che attaccò l'intero sistema del Codice di commercio, e non soltanto alcune disposizioni particolari.

Nè basta: chè v'ebbero anzi alla Camera formali proposte intese a far sì che il Libro secondo, concernente il diritto marittimo, venisse escluso completamente dal nuovo Codice di commercio. Noi, come dimostrò l'onorevole Senatore Corsi, abbiamo difeso in ogni sua parte il Codice, fortunatamente con piena efficacia, tanto che non è stato modificato, come diceva, neppur uno de' suoi mille articoli. Perciò, dalle stesse opinioni che noi abbiamo espresso nella discussione innanzi alla Camera elettiva, l'onor. Senatore Corsi può trarre un argomento per desumere che ben difficilmente anche un ulteriore studio potrebbe portarci a modificazioni nei principj fondamentali, nelle parti essenziali del Codice.

Dirò pure che a nulla io mi sono impegnato, neppure innanzi alla Camera dei Deputati, rispetto alle modificazioni da introdurre. Infatti, anche per ciò che concerne i trasporti sulle

strade ferrate, io non ho promesso altro se non che di studiare le questioni che si erano sollevate.

Debbo aggiungere un'ultima parola, rispetto alla questione che concerne il termine in cui si deve fare il protesto delle cambiali e degli assegni bancari. Intorno a tale questione l'onorevole Senatore Corsi accennò alle sue reminiscenze di gioventù, che lo persuadono, egli dice, come, anche col protesto obbligatorio nel giorno successivo a quello della scadenza, le Stanze di compensazione possano regolarmente adempiere il loro ufficio.

Ora, alla mia volta, io potrei addurre le reminiscenze e l'esperienza mia. Noi, in Lombardia, abbiamo avuto la legislazione germanica, secondo la quale il protesto potevasi fare anche nel secondo giorno successivo a quello della scadenza; e con tale termine pel protesto nessun inconveniente si è mai verificato.

Ad ogni modo, anche intorno a ciò io non ho preso alcun impegno, sicchè la questione rimane affatto impregiudicata. Io soltanto mi impegno di studiare la questione e di tenere nel conto che meritano, per la persona competentissima da cui partono, tutte le osservazioni dell'onorevole Senatore Corsi, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Lo stesso Senatore Corsi, che ebbe tanta parte anche negli studi preparatori che condussero alla formazione del Codice di commercio, ha parlato altresì delle formole che furono adottate nell'occasione che si diedero facoltà al Governo per la promulgazione del Codice di commercio ora vigente, del Codice civile, di procedura civile ed altri. Ma anche seguitando in tali raffronti, io devo fare osservare che ora, allo stringere dei conti, si concede al Governo molto meno di quello che allora si concedesse. Se allora, infatti, vi potevano essere difficoltà per conferire al Governo i poteri che gli furono accordati, ciò poteva principalmente dipendere dalla circostanza che quei Codici non erano stati discussi nel Parlamento; mentre adesso invece abbiamo un Codice che ha avuto larga ed approfondita discussione in Senato ed anche nella Camera elettiva; poichè, quantunque quest'ultima non abbia toccato nè modificato nulla, pure ha portato la sua attenzione, come dimostrò l'onorevole Corsi, su tutte le questioni più importanti. Non si può dire quindi che si diano

oggi al Governo poteri includenti un atto di abdicazione da parte del potere legislativo, come si poteva affermare fosse avvenuto nei casi precedenti enumerati dall'onorevole Corsi. Non vi è stata abdicazione da parte della Camera, e molto meno da parte del Senato, il quale invece vede completamente adottata l'opera sua.

In seguito a queste dichiarazioni, io spero che anche l'onorevole Senatore Vitelleschi non vorrà fare alcuna proposta, a fine di non ritardare l'approvazione del Codice e del disegno di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non torno sulla discussione del soggetto, giacchè non sembrando il Senato disposto a modificare l'articolo di legge sarebbe superfluo di aggiungere altre considerazioni le quali non mi sarebbe difficile di sottomettere al Senato.

Però, dato che l'art. 3° deva essere approvato come è scritto, io conosco fino ad un certo punto la difficoltà accennata dall'onorevole signor Ministro, cioè che le sue dichiarazioni possano essere causa di difficoltà giudiziarie, ma non comprendo perchè il signor Ministro non potrebbe fino ad un certo punto precisare i soggetti sui quali esso intende di portare eventualmente delle modificazioni.

L'onorevole Corsi ha fatto un quadro abbastanza chiaro dello stato delle questioni, ed io dirò francamente che dei soggetti in questione, ce n'è uno che mi preoccupa particolarmente, ed è quello dei trasporti ferroviari.

Le condizioni del nostro servizio ferroviario, che in questo momento trovansi leggermente migliorate, sono state fino ad ora tutt'altro che soddisfacenti.

E, fosse per mancanza di leggi, fosse per mancanza della loro efficacia, il fatto sta che la frequenza ed il carattere dei disordini avvenuti, in fatto di trasporti di merci sulle ferrovie italiane, non hanno riscontro in nessuna altra ferrovia di Europa.

Ora a me pare che in questo stato di cose un paese, il quale senta fortemente della propria convenienza, dovrebbe cercare di mettervi un freno e di riparare a questi mali, che, oltre all'essere eccessivamente dannosi a tutti quelli i quali ne patiscono, gettano anche una luce

poco soddisfacente sopra il modo con cui sono fatti i servizi di una Nazione, modo che preso nel suo complesso si lega molto da vicino col carattere nazionale.

Il solo rimedio a questi mali consiste, a mio avviso, nel definire e mantenere chiaramente ed energicamente la responsabilità.

Si sa benissimo che le grandi Compagnie non hanno che un limite efficace ed è la responsabilità che si risolve in interesse: è un limite che è necessario alla loro stessa azione interna.

Ora, siccome da noi in questa responsabilità vi è già un margine molto largo che chiede di essere ristretto, io confesso che per mio conto non saprei votare questo articolo se non fossi rassicurato che su quel terreno non si faranno concessioni oltre il limite che è stabilito nel Codice votato dal Senato. Io dunque, occupandomi della parte che principalmente mi ha mosso a parlare, e non avendo avuto nessuna dichiarazione da parte del Ministro, direi parola vuota di senso se dicessi che sono soddisfatto. Ma siccome l'onorevole Ministro non accetta limitazioni di sorta, e che per ragioni di alta convenienza non si vuole portare alcun ritardo all'approvazione del Codice di commercio, così se l'onorevole Ministro crederà di rassicurare il Senato con qualche parola su questo proposito, io glie ne sarò grato; diversamente, io avrò fatto la mia parte, ed egli, posto sull'avviso, saprà scegliere la sua.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ringrazio l'onorevole Senatore Vitelleschi di avere accolto le mie preghiere. Dirò solo che non posso fare alcun'altra dichiarazione per quelle ragioni d'ordine generale che ebbi l'onore di esporre al Senato. Poichè del resto, per la stessa ragione ch'io manifestai a coloro che sul contratto di trasporto richiedevano che io facessi dichiarazioni in un determinato senso alla Camera elettiva, non posso assolutamente far ora dichiarazioni in un senso perfettamente opposto, quali sarebbero quelle desiderate dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Mi pare però che, salvo gli studi che devonsi fare, le opinioni da me sostenute alla Camera elettiva dovrebbero essere tali da persuadere all'accettazione del disegno di legge assai più l'onorevole Senatore Vitelleschi, di quello che potessero persuadere i suoi avversari, che pure hanno

votato alla Camera elettiva l'articolo di legge del quale si tratta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2, testè letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

Rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di Commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto delle due leggi che abbiamo discusso.

(Il Senatore, Segretario, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Se qualche altro Senatore ha ancora da deporre il suo voto, è pregato di accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

#### Discussione del progetto di legge N. 144.

PRESIDENTE. Per ultimo si mette in discussione la terza legge che è all'ordine del giorno avente per titolo: « Abolizione di alcuni diritti di uso nelle Provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:  
(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

#### Art. 1.

Il diritto del cosiddetto erbatico e pascolo che

si pratica sopra fondi e prati in alcuni comuni o frazioni di comune delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, dalla generalità degli abitanti di quelli o di altri comuni e frazioni è abolito nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

A datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge, l'esercizio di tale diritto è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali.

(Approvato).

#### Art. 2.

In compenso della liberazione dell'onere dell'erbativo e pascolo, i proprietari dei fondi soggetti pagheranno un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'erbativo e pascolo.

Questo valore sarà determinato dalla media del decennio 1872-1881.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dall'onere dell'erbativo e pascolo, è assicurato con ipoteca speciale a norma del Codice civile.

È il canone stesso affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, numero 1636.

Alla esazione di detto canone sono applicabili i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'annuo canone ed i capitali d'affrancazione sono corrisposti e pagati ai comuni alla cui generalità degli abitanti compete il diritto dell'erbativo e pascolo.

L'annuo canone è dovuto dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'erbativo e pascolo, per la liquidazione del canone, di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai comuni o frazioni di comuni interessati e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel capoluogo di ciascuna provincia di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta di arbitri, composta del Presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del Genio civile provinciale e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'erbativo e pascolo, possono le parti produrre gravame alla Corte di appello, colle forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, e deve interpersi nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni, ordinano perizie e verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

(Approvato).

#### Art. 7.

Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso di affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei comuni interessati impiegati a sollievo dei comunisti poveri, con riguardo speciale a quelli che fruibano dell'erbativo e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali di affrancazione e dei loro frutti, come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

(Approvato).

## Art. 8.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge cadono a carico dei proprietari liberati dall'onere dell'eratico e pascolo, ma sono anticipate e pagate dai comuni interessati nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri.

(Approvato).

## Art. 9.

È abrogata qualunque legge, uso o regolamento contrario alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina dei membri delle Commissioni indicate nell'ordine del giorno:

1° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Il Senatore Majorana-Calatabiano ebbe voti 34  
 Astengo . . . . . 32  
 Schede bianche . . . . . 2  
 Nulle . . . . . 2

Eletto il Senatore Majorana-Calatabiano.

2° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Il Senatore Borgatti ebbe voti . . 46  
 Mauri . . . . . 20  
 Schede bianche . . . . . 2  
 Nulle . . . . . 2

Eletto il Senatore Borgatti.

3° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico.

Il Senatore Mauri ebbe voti . . 39  
 Malusardi . . . . . 29  
 Schede bianche . . . . . 2

Eletto il Senatore Mauri.

PRESIDENTE. Sono pregati i signori Senatori

Segretari di procedere allo scrutinio dei voti raccolti nelle urne riguardo ai progetti di legge.

Leggo ora il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Votanti . . . . . 78  
 Favorevoli . . . . . 71  
 Contrari . . . . . 7

(Il Senato approva).

Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore.

Votanti . . . . . 77  
 Favorevoli . . . . . 71  
 Contrari . . . . . 6

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 3 luglio 1871, relativa ai Magazzini generali.

Votanti . . . . . 74  
 Favorevoli . . . . . 68  
 Contrari . . . . . 6

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876, sulla riscossione delle imposte dirette.

Votanti . . . . . 70  
 Favorevoli . . . . . 65  
 Contrari . . . . . 5

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Votanti . . . . . 70  
 Favorevoli . . . . . 67  
 Contrari . . . . . 3

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani:



---

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

---

Alle ore due pom. — Riunione in Comitato segreto sull'istanza della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione di alcuni diritti di uso

nelle Provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo;

Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze intorno la organizzazione degli Uffici tecnici di Finanza, istituiti col R. Decreto 6 marzo 1881.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).